RISCHI NON AGEVOLATI
Ed. 2019

Condizioni di Assicurazione

POLIZZA NON AGEVOLATA

- POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Mod. S200

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono per:

ANTERISCHIO Il danno provocato al prodotto assicurato da eventi in garanzia, prima della decorrenza del rischio.

ASSICURATO Il soggetto, imprenditore agricolo, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

ASSICURAZIONE Il contratto di assicurazione.

ATTECCHIMENTO Risultato positivo dell'operazione di trapianto sul terreno di una coltura, che garantisce il corretto sviluppo dell'apparato radicale, necessaria premessa per il buon risultato produttivo della coltura stessa; per le colture vivaistiche, si intende la formazione tra i due bionti del callo di cicatrizzazione dell'innesto, ben formato, tale da garantire il buono e regolare sviluppo della pianta nel suo complesso.

AZIENDA AGRICOLA Unità tecnico-economica costituita da poderi o appezzamenti, anche non contigui, fabbricati, beni strumentali, allevamenti, utilizzata per lo svolgimento dell'attività agricola, forestale, zootecnica e per le attività connesse di cui all'art. 2135 del Codice Civile e successive modificazioni o integrazioni.

BOLLETTINO DI CAMPAGNA Il documento che riporta i risultati di perizia.

COLTURA IRRIGUA Coltivazione che beneficia di una regolare irrigazione. Il ricorso all'irrigazione deve essere previsto e attuato fin dall'inizio della coltivazione e per tutto il ciclo vegetativo.

CONTRAENTE Il soggetto, riconosciuto a termini di legge, stipulante l'assicurazione.

EMERGENZA Lo spuntare delle piantine dalla superficie del terreno.

FRANCHIGIA Se espressa in percentuale, le centesime parti del prodotto in garanzia escluse dall'indennizzo.

INDENNIZZO La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

INTERMEDIARIO Agente, broker e/o altro soggetto addetto alla intermediazione assicurativa e riassicurativa secondo le leggi vigenti, regolarmente iscritti nel registro di cui all' Art. 109 del D.L.7/9/2005 n°209 - Codice delle assicurazioni private.

IRRIGAZIONE Pratica colturale mediante la quale l'acqua è erogata artificialmente durante la stagione di coltivazione attraverso sistemi appropriati e in tempi opportuni, secondo quanto previsto da leggi e/o regolamenti nazionali o territoriali dei Consorzi di bonifica o irrigui.

LIMITE DI INDENNIZZO La percentuale della somma assicurata interessata dal sinistro che indica l'importo massimo indennizzabile.

NOTIFICA Per notifica si intende la comunicazione alla Società dell'assunzione del rischio ed eventuali variazioni, a cura dell'intermediario assicurativo autorizzato dalla stessa, avvenuta con trasmissione telematica, con mail certificata, lettera raccomandata, telegramma o telefax. Essa deve contenere almeno: generalità dell'assicurato, prodotto, valore assicurato, comune di ubicazione del rischio, franchigia, avversità atmosferiche assicurate.

PARTITA Porzione di terreno, avente una superficie dichiarata, con confini fisici, senza soluzione di continuità, e dati catastali propri, anche riferiti a più fogli di mappa e particelle catastali, indicati nella polizza di assicurazione, coltivato con la medesima varietà di prodotto all'interno dello stesso Comune. Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.

POLIZZA DI ASSICURAZIONE Il documento che prova l'assicurazione sottoscritto dall'Assicurato e dalla Società, che contiene:

- la dichiarazione delle produzioni che l'Assicurato intende garantire ed altre dichiarazioni alle stesse inerenti, debitamente sottoscritte;

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

- l'indicazione delle avversità atmosferiche per le quali viene prestata l'assicurazione;
- l'indicazione del valore assicurato, della tariffa applicata, dell'importo del premio, della soglia di danno e della franchigia;
- le partite, catastalmente individuate, relative alla coltura assicurata, presenti nel fascicolo aziendale.

PREMIO La somma dovuta dal Contraente alla Società.

PRODUZIONE Il risultato (resa) dell'intera azienda agricola, relativa al prodotto assicurato e coltivato in tutte le partite situate in un medesimo comune.

PRODOTTO Le singole specie o sottospecie botaniche.

RESA ASSICURATA Per resa assicurata si intende il prodotto matematico della quantità media aziendale per ettaro per la superficie dichiarata coltivata in tutti gli appezzamenti situati in un medesimo comune. La quantità media aziendale è la media della produzione ottenuta, per unità di superficie coltivata da impianti in piena produzione, nei tre ultimi anni precedenti o la produzione media triennale, calcolata sui cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione più bassa e l'anno con la produzione più elevata.

SCOPERTO Percentuale del danno liquidabile a termini di polizza che per ogni sinistro rimane a carico dell'assicurato.

SEMINA L'avvenuta messa a dimora del seme su terreno preparato per riceverlo, seme a dimora

SINISTRO Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.

SOCIETA' L'impresa assicuratrice che stipula con il Contraente/Assicurato la polizza di assicurazione.

SOGLIA Limite di danno, causato dagli eventi oggetto dell'assicurazione ed avvenuti dopo la notifica, espresso in percentuale, superato il quale matura il diritto per poter accedere all'indennizzo. Per le coltivazioni protette da impianti di difesa attiva, la soglia è calcolata ed applicata separatamente.

TRAPIANTO Avvenuta messa a dimora nel terreno di piantine a radice nuda o con zolla.

VARIETA' Insieme di piante coltivate nettamente distinguibili per vari caratteri fra cui quello morfologico, appartenenti alla medesima specie, sottospecie, classe o linea, salvo quanto diversamente previsto nelle Condizioni Speciali.

DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI

Premesso che:

- per gli eventi **eccesso di pioggia** e **siccità** l'arco temporale considerato per la verifica dei dati meteo è da intendersi riferito ai giorni precedenti alla data dell'evento riportata sulla denuncia di danno,
- per **tutti gli eventi** assicurati, per periodo di riferimento si deve intendere un periodo di tempo di almeno cinque anni;

gli effetti degli eventi in garanzia:

- devono essere riscontrati, escluso l'evento grandine, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe,
- devono produrre effetti determinanti sulla fisiologia delle piante e/o compromissione del prodotto,

nel testo che segue si intendono per:

AVVERSITA' ATMOSFERICHE CATASTROFALI

GELO Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.

BRINA Congelamento di rugiada o sublimazione del valore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.

ALLUVIONE Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.

SICCITA' Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.

AVVERSITA' ATMOSFERICHE DI FREQUENZA

GRANDINE Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.

ECCESSO DI PIOGGIA Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm nell'arco di 1ora.

ECCESSO DI NEVE Precipitazione atmosferica costituita da aghi o lamelle di ghiaccio sotto forma di fiocchi o granuli, la cui costipazione possa determinare degli effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione.

VENTO FORTE Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s), limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. La misurazione della velocità sarà ritenuta valida anche se misurata a livello inferiore ai 10 m. di altezza previsti dalla scala di Beaufort.

AVVERSITA' ATMOSFERICHE ACCESSORIE

COLPO DI SOLE Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature di almeno 40° centigradi.

SBALZO TERMICO Variazione brusca e repentina della temperatura verificatasi, per valori superiori allo 0°, nell'arco di tre ore che, in base alla fase fenologica delle colture, per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla fisiologia delle piante con conseguente compromissione della produzione attesa. Tale fenomeno straordinario deve provocare un significativo abbassamento o innalzamento della temperatura rilevata nell'ambito delle otto ore di una fase termica giornaliera (notte, mattino, pomeriggio) con inizio dalle ore 0,00 del giorno in esame. Tale durata può essere anche inferiore purchè la differenza di gradi termici sia almeno pari a 10 unità.

VENTO CALDO Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud-est e sud-ovest abbinato ad una temperatura di almeno 40°.

Dati agrometeorologici - In caso di sinistro, per la verifica dell'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati metereologici utilizzati nelle definizioni convenzionali degli eventi in garanzia si farà riferimento ai dati ufficiali forniti da Istituti o Enti pubblici preposti istituzionalmente alla rilevazione di detti dati, e relativi all'area agricola di estensione non superiore a 10 kmq, su cui insiste la partita danneggiata, anche se ottenuti per interpolazione. In assenza di dati puntuali forniti dagli Enti Pubblici si farà riferimento a quelli forniti da Radar Meteo.
Il superamento dei dati oggettivi previsti nella definizione sarà verificato con una **tolleranza del + (più) – (meno) 10% per l'avversità eccesso di pioggia** rispetto ai dati di area di cui sopra, in quanto dovrà essere messo in relazione alla fase fenologica ed alla specifica sensibilità delle colture, alle caratteristiche pedoclimatiche degli appezzamenti sinistrati, nonché alle pratiche agronomiche complessivamente praticate.
Per l'avversità atmosferica eccesso di pioggia, i giorni dell'arco temporale in cui considerare i dati meteo di riferimento si intendono quelli precedenti alla data dell'evento, denunciato a termini dell'art. 19 "Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro".
Per l'avversità eccesso di pioggia ed in presenza di più denunce, l'arco temporale da considerare per la verifica dei dati meteo è riferito al periodo intercorrente tra la data dell'evento riportata sull'ultima denuncia di danno e quella riportata sulla denuncia precedente.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - La Società presta la garanzia e determina il premio in base alle descrizioni e dichiarazioni rilasciate dall'Assicurato che, con la firma della polizza di assicurazione, si rende responsabile della loro esattezza ai sensi degli artt. 1892 e 1893 Cod. Civ..
La Società presta le singole coperture assicurative in base alle **tipologie di polizze** di seguito indicate:
M9 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina), delle avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia, eccesso di neve) e delle avversità accessorie (sbalzo termico, colpo di sole e vento caldo);
M6 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina) e tre avversità di frequenza (grandine, vento forte, eccesso di pioggia);
M5 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina) e due avversità di frequenza (grandine e vento forte);
M4 - Polizze che coprono l'insieme delle avversità catastrofali (alluvione, siccità, gelo/brina) e una avversità di frequenza (grandine).

Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia - Il premio, calcolato in base alle avversità assicurate, deve essere corrisposto dall'Assicurato alla Società, alla sottoscrizione della polizza di assicurazione o comunque entro e non oltre la data del **30 settembre**.
La Società presta le singole coperture assicurative mediante la polizza di assicurazione.
Si intendono assicurate le avversità atmosferiche sullo stesso indicate.
La garanzia per ogni singolo certificato di assicurazione decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali:

1) per la grandine e vento forte dalle ore 12.00 del terzo giorno successivo a quello della notifica della sottoscrizione del certificato di assicurazione,
2) per alluvione, sbalzo termico, eccesso di pioggia, colpo di sole ed eccesso di neve dalle ore 12.00 del sesto giorno successivo a quello della notifica,
3) per il gelo/brina dalle ore 12.00 del dodicesimo giorno successivo a quello della notifica,
4) per vento caldo e siccità dalle ore 12.00 del trentesimo giorno successivo a quello della notifica.

Limitatamente ai prodotti di secondo raccolto seminati in successione ad altra coltura, la garanzia per ogni singolo certificato decorre, sempreché si sia verificato quanto previsto dalle Condizioni Speciali e fermi i giorni di carenza contrattuale indicati per evento ai punti 1), 2), 3) e 4) anziché dalla data di notifica a partire dalla data di semina e/o di trapianto riportata nel certificato di assicurazione.
La notifica è la comunicazione della sottoscrizione della polizza di assicurazione, a cura dell'Intermediario alla Società, avvenuta con trasmissione telematica, lettera raccomandata, telegramma o fax.
La data di notifica, effettuata come descritto al comma precedente, è quella esposta nella polizza di assicurazione.
La garanzia assicurativa - **per tutte le avversità -** cessa alla fase di maturazione di raccolta del prodotto o anche prima, se il prodotto è stato raccolto e in ogni caso alle **ore 12.00 del 20 novembre**, salvo quanto diversamente previsto dalle condizioni speciali di assicurazione.

Art. 3 - Modifiche dell'assicurazione - Le proposte di modifica dell'assicurazione devono essere comunicate per iscritto alla Direzione della Società - Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO -, che si riserva di accettarle.
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 - Rettifiche - Gli eventuali errori di conteggio sono rettificabili, purché comunicati per iscritto entro un anno dalla data del documento in cui gli errori stessi sono contenuti.

Art. 5 – Oneri fiscali – Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico dell'Assicurato.

Art. 6 - Comunicazioni tra le Parti - Le comunicazioni tra le Parti devono avvenire per iscritto.

Art. 7 – Foro competente e rinvio alle norme di legge – Foro competente è esclusivamente quello del luogo di residenza di parte attrice nel caso in cui questa sia una persona fisica oppure, in ogni altro caso, quello della sede della Società.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it
Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

Art. 8 - Oggetto della garanzia - La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sulla polizza di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata.
La garanzia riguarda il prodotto mercantile, immune da ogni malattia, tara o difetto, relativo ad un solo ciclo produttivo.
Le produzione soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

Art. 9 - Ispezione dei prodotti assicurati - La Società ha sempre il diritto di ispezionare i prodotti assicurati, senza che ciò crei pregiudizio per eventuali riserve od eccezioni. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni e informazioni occorrenti, nonché le mappe catastali relative alle partite assicurate.
Su richiesta della Società, l'Assicurato ha l'obbligo di fornire la documentazione comprovante il titolo di possesso relativo al fondo oggetto di copertura assicurativa e l'interesse alla protezione assicurativa.

Art. 10 - Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato - L'Assicurato con la sottoscrizione della polizza di assicurazione attesta che la produzione indicata nello stesso:

- è riferita all'intera produzione aziendale del prodotto in garanzia, insistente sul medesimo Comune o a quella effettivamente ottenibile nell'anno se inferiore;
- è inoltre conforme, per le produzioni soggette ai disciplinari, a quanto previsto dai disciplinari stessi, in ordine ai limiti produttivi stabiliti.

L'inadempimento di uno dei predetti obblighi, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo.
A tal proposito l'Assicurato si impegna a mettere a disposizione della Società, se specificatamente richiesto, o in caso di sinistro, del perito da essa incaricato:

- tutti gli elementi atti a dimostrare la congruità della resa assicurata;
- la documentazione comprovante le quantità effettivamente prodotte nell'anno;
- tutte le altre indicazioni e informazioni occorrenti, relativamente alle produzioni assicurate.

L'Assicurato si impegna infine a garantire la buona esecuzione di tutte le pratiche agronomiche colturali necessarie in relazione allo stato della coltura nei diversi stadi fenologici, ancorché la stessa sia stata oggetto degli eventi in garanzia, al fine dell'ottenimento della resa ordinaria dichiarata nella presente polizza di assicurazione.

Art. 11 - Esclusioni – Oltre a quanto previsto dalla Condizioni Speciali di Assicurazione, la Società non è obbligata in alcun caso per:

a) danni verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, di esplosioni e radiazioni nucleari, contaminazioni radioattive;
b) danni verificatisi a seguito di terremoti, maremoti, bradisismo, eruzioni vulcaniche, franamento, rigurgiti di fogna, cedimenti o smottamenti del terreno, valanghe e slavine, salvo che il Contraente o l'Assicurato dimostri che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi;
c) danni causati da formazione di ruscelli da errata sistemazione del terreno;
d) danni causati da innalzamento della falda idrica non dovuto ad eventi in garanzia e da abbassamento della falda idrica che provochi il fenomeno del cuneo salino;
e) danni causati da incendio;
f) danni conseguenti ad alluvione su coltivazioni ubicate in terreni di golena, intendendosi per questi ultimi quelli che sono situati tra la riva del fiume e l'argine artificiale e cioè quella porzione del letto di un fiume che è invasa dall'acqua solo in tempo di piena;
g) danni conseguenti ad errate pratiche agronomiche o colturali e/o dovuti ad allettamento per eccesso di concimazione;
h) danni dovuti a inadeguatezza, malfunzionamento o rottura dell'impianto di irrigazione;
i) danni conseguenti a fitopatie;
j) danni verificatisi in occasione dell'inquinamento della matrice ambientale imputabile a qualsiasi causa;
k) danni dovuti a cause fisiologiche e/o alla normale alternanza di produzione della coltura.
l) danni conseguenti a non puntuale raccolta, del prodotto mercantile giunto alla maturazione di raccolta, che sia dovuta a qualsiasi causa (atmosferica, di mercato, dovuta ad indisponibilità di macchine raccoglitrici in conto terzi, ecc.);
m) danni provocati da qualsiasi altro evento non coperto da garanzia che abbia preceduto, accompagnato o seguito un evento assicurato;
n) produzioni soggette a malattie, tare, difetti che ne pregiudicano la commercializzazione secondo il dettato delle norme UE, ove previste.

Sono altresì esclusi gli aggravamenti del danno da avversità atmosferica assicurata eventualmente determinati dalle suddette altre cause.

Art. 12– Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo – Condizioni di operatività
E' ammesso sottoscrivere certificati di assicurazione per i quali il diritto all'indennizzo, riferito a ciascuna produzione assicurata per singolo comune, è subordinato al raggiungimento di una percentuale minima di danno che risulti maggiore del **20%** del valore assicurato.
Quanto previsto al comma precedente trova applicazione limitatamente ai danni causati dalle avversità **catastrofali e/o accessorie** verificatesi in forma singola o fra loro combinata oppure in presenza di danni combinati tra una o più delle avversità di frequenza e da almeno una delle avversità catastrofali e/o accessorie.
I danni causati dalle avversità di frequenza sono in ogni caso indennizzati con l'applicazione delle aliquote di franchigia indicate al successivo **art. 13 – Franchigia.**
Ai fini del calcolo dell'indennizzo la Società, accertato il raggiungimento della soglia minima di danno, applicherà per ciascuna partita assicurata la franchigia contrattuale prevista dalla polizza di assicurazione secondo quanto disposto al precedente **art. 13 – Franchigia**.
L'indennizzo sarà calcolato come previsto all'**art.14 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate.**
In caso di sinistro, è fatto obbligo per l'Assicurato, qualora la produzione assicurata per singolo comune risulti assicurata anche con altre Società, darne avviso a tutti gli Assicuratori.
Ai fini del superamento della soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo, si farà riferimento al totale complessivo della produzione assicurata in un medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altre Società.
Devono essere considerate partite a se stanti quelle dotate di sistema di difesa attiva.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Art. 13 - Franchigia – L'assicurazione è prestata con l'applicazione della aliquota di franchigia indicata sulla polizza di assicurazione per ciascuna avversità assicurata, così come di seguito indicato e fermo quanto previsto all'**Art.12– Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo – Condizioni di operatività e** eventuali scoperti e limiti di indennizzo previsti al successivo **art. 15 – Scoperto e Limite di indennizzo.**

1. **Avversità grandine e vento forte**

Al verificarsi di danni causati da grandine e/o vento forte, in forma singola o fra loro combinata, l'assicurazione è prestata, per ciascuna partita assicurata, con l'applicazione di una **franchigia fissa e assoluta a valere per entrambe le avversità pari al 20%** ad eccezione dei prodotti di seguito indicati per i quali la franchigia, sempre per entrambi gli eventi, è così fissata:

a) **franchigia pari al 10%** per frumento e altri cereali minori, mais, soia, colza, sorgo, girasole, riso, uva da vino e da tavola,
b) **franchigia pari al 15%**, per pomodoro, olive, tabacco, erba medica foraggio, erbai diversi, colture erbacee da biomassa, prato, prato pascolo e frutta ad eccezione delle ciliegie.

Per tutti i prodotti è anche ammessa l'opzione della franchigia fissa e assoluta del 30%.

2. **Altre avversità**

Al verificarsi di danni, in forma singola o fra loro combinata, causati da una o più delle seguenti avversità: **eccesso di pioggia, eccesso di neve, gelo/brina, alluvione, siccità, colpo di sole, sbalzo termico, vento caldo** la franchigia è fissa e assoluta e pari al 30%.

3. **Danni combinati**

In caso di opzione di una franchigia grandine e vento forte inferiore al 30%, al verificarsi di danni combinati da grandine e/o vento forte e da almeno una delle avversità di cui al precedente punto 2):

3.1) per danni complessivi inferiori o uguali al 30% la franchigia applicata è pari al 30%,

3.2) per danni complessivi superiori al 30%, qualora la percentuale di danno causata dalle avversità grandine e/o vento forte risulti inferiore o pari al 5% la franchigia sarà sempre fissa e pari al 30%.
Per danni causati dalle avversità grandine e/o vento forte superiori al 5% per ogni punto di danno percentuale causato da grandine e/o vento forte, la franchigia viene ridotta progressivamente di un punto fino al raggiungimento dell'aliquota di franchigia minima del 20%.

Tabella esplicativa del punto 3.2)

D A N N I C O M B I N A T I			
% danno grandine e/o vento forte	Franchigia	% danno grandine e/o vento forte	Franchigia
1%	30%	9%	26%
2%	30%	10%	25%
3%	30%	11%	24%
4%	30%	12%	23%
5%	30%	13%	22%
6%	29%	14%	21%
7%	28%	15%	20%
8%	27%	dal 16% al 99%	20%

3.3) limitatamente alle specie di frutta **SUSINE e CILIEGIE** in caso di danni combinati che comprendano anche la presenza di danno derivanti dall'avversità **ECCESSO DI PIOGGIA**, la franchigia applicata sarà sempre in ogni caso pari al 30%.

La scelta da parte dell'Assicurato della franchigia grandine e vento forte del 30% prevede esclusivamente l'opzione delle tipologie di polizza **M9 e M6** di cui **all'art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia**.
In tutti gli altri casi è ammessa la sottoscrizione di certificati di assicurazione con tipologie di polizza **M9, M6, M5 e M4** di cui **all'art. 1 – Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia.**
L'opzione delle tipologie di polizza **M5 e M4** è invece ammessa esclusivamente per i prodotti **frumento e altri cereali minori, mais, oleaginose, riso, uva da vino e frutta.**
A parziale integrazione a quanto indicato al punto 1) relativamente ai prodotti **uva da vino, actinidia, pesche, nettarine, mele e pere** e limitatamente alle avversità **grandine e vento forte**, è anche ammesso sottoscrivere una polizza di assicurazione con **franchigia scalare 30/10 per l'uva da vino e 30/15 per actinidia, pesche, nettarine, mele e pere**. In questo caso le tabelle di scalarità previste sono le seguenti:

Uva da vino

DANNO	FRANCHIGIA	DANNO	FRANCHIGIA
30	30	37	22
31	29	38	20
32	28	39	18
33	27	40	16
34	26	41	14
35	25	42	12
36	24	43-100	10

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Actinidia, pesche, nettarine, pere, mele

DANNO	FRANCHIGIA	DANNO	FRANCHIGIA
30	30	38	22
31	29	39	21
32	28	40	20
33	27	41	19
34	26	42	18
35	25	43	17
36	24	44	16
37	23	45-100	15

Anche in caso di opzione della franchigia scalare i punti 2), 3.1) e 3.2) sopra descritti debbono intendersi confermati.
I certificati di assicurazione sottoscritti con franchigia scalare grandine e vento forte sono assicurabili esclusivamente con le tipologie di polizza M6, M5 e M4.

Art.14 – Applicazione franchigia per avversità singole o combinate - Con riferimento a quanto disposto al precedente **art.14 – Franchigia** – e per tutte le tipologia di polizza di cui **all'Art. 1 - Dichiarazioni relative alla prestazione della garanzia - al verificarsi in forma singola o fra loro combinata di una o più delle avversità assicurabili** la franchigia applicata è pari a quella indicata sulla polizza di assicurazione.

Art. 15 – Limite di indennizzo - L'assicurazione è prestata con l'applicazione di un limite di indennizzo sul valore assicurato di ciascuna partita in garanzia così come di seguito indicato.
Qualora - ai fini della valutazione del danno - una partita assicurata risulti scomposta in due o più sotto partite, queste ultime - ai fini dell'applicazione del limite di indennizzo - saranno considerate come partite a sè stanti.

Limite di indennizzo - In nessun caso la Società pagherà per uno o più avversità garantite un indennizzo di importo superiore al **80%** del valore assicurato per partita al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto.
Qualora il prodotto assicurato sia stato danneggiato esclusivamente o prevalentemente:

a) dalle avversità **eccesso di pioggia, eccesso di neve, gelo/brina, siccità, alluvione, sbalzo termico, colpo di sole, vento caldo**, la Società non indennizzerà un importo superiore al **50%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia,
b) dall'avversità **vento forte per i prodotti susine, susine precoci, pere, pere precoci, vivai, uva, olive, tabacco, frumento e altri cereali minori, produzioni orticole e le produzioni da seme,** la Società non indennizzerà un importo superiore al **60%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia,
c) dalle avversità **grandine e vento forte limitatamente al prodotto ciliegie e piccoli frutti (lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina)** la Società non indennizzerà un importo superiore al **60%** del valore assicurato di ciascuna partita in garanzia.

Per prevalente sono da intendersi i casi in cui i danni complessivi dovuti da una o più delle avversità richiamate al comma precedente siano maggiori rispetto al danno complessivo dovuto dagli altri eventi assicurati.
In caso di applicazione di livelli differenti di limiti di indennizzo si applica il limite di indennizzo prevalente.
Esclusivamente in presenza di certificati di assicurazione emessi a franchigia fissa 30% per tutti gli eventi assicurati, in nessun caso la Società pagherà un indennizzo di importo superiore al 50% delle somme assicurate per partita al netto della franchigia contrattuale e dell'eventuale scoperto.

Art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia - Non possono formare oggetto di assicurazione i prodotti che siano già stati colpiti da avversità atmosferiche assicurate.

Qualora l'evento si verifichi tra la data di notifica dell'assicurazione da parte dell'Agenzia alla Società e quella di decorrenza della garanzia, l'assicurazione avrà corso ugualmente, ma l'Assicurato dovrà denunciarlo alla Società, secondo il disposto della lettera a) dell'**art.19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -,** affinché venga accertato il danno in funzione del quale la Società ridurrà proporzionalmente il premio.
Tale danno sarà computato per gli effetti del superamento della soglia, ma escluso dall'indennizzo anche nell'eventualità di un successivo sinistro.

Art. 17 - Riduzione del prodotto assicurato e del premio - Quando si verifichi in una partita assicurata la distruzione di almeno un quinto del prodotto per qualsiasi evento diverso da quelli assicurati, l'Assicurato, sempreché la domanda sia fatta almeno 15 giorni prima dell'epoca di raccolta e sia validamente documentata, ha diritto alla riduzione del quantitativo indicato nella polizza di assicurazione per detta partita, con conseguente proporzionale riduzione del premio, a partire dalla data di invio, per raccomandata, della richiesta alla Società fino alla data presumibile di cessazione della garanzia dichiarata dall'Assicurato.
Ai fini del calcolo della riduzione si assume una decorrenza unica delle garanzie, pari a quella a minore periodo di carenza.
La riduzione spetta, altresì, nel caso in cui il prodotto sia stato colpito anche da uno degli eventi assicurati, purché non sia stata effettuata la perizia e siano rispettate le condizioni dei precedenti comma.
L'eventuale rifiuto, parziale o totale, della domanda di riduzione del premio sarà espressamente comunicato a mezzo lettera raccomandata motivandolo, da parte della Società all'Assicurato, entro e non oltre 15 giorni dalla data della domanda stessa.
Sulle partite oggetto di riduzione non sono ammessi successivi aumenti.

Art. 18 – Prodotti di secondo raccolto – Per i prodotti seminati in successione ad altra coltura la polizza di assicurazione deve riportare la seguente dichiarazione:
"Trattasi di prodotto di secondo raccolto che verrà seminato il ....."
Qualora l'Assicurato non possa, per motivi diversi, procedere alla semina totale o parziale dei quantitativi previsti potrà chiedere l'annullamento totale o parziale della polizza di assicurazione, dandone comunicazione all'Intermediario a mezzo lettera raccomandata o telegramma entro e non oltre il 20 luglio.

Art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro - In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) darne avviso all'Agenzia della Società, alla quale è assegnato la polizza di assicurazione, entro tre giorni da quello in cui si è

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

verificato l'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempreché provi che questa gli è stata in precedenza impedita. La denuncia dovrà riguardare tutto il prodotto assicurato nel comune e dovranno essere comunicate precise indicazioni relative alle partite colpite da sinistro, indicandone la presumibile percentuale di danno e l'eventuale percentuale di prodotto raccolto alla data del sinistro;

b) dichiarare se intende richiedere la perizia o segnalare l'evento per semplice memoria, qualora ritenga che il danno provocato non comporti diritto all'indennizzo, mediante presentazione della denuncia scritta all'Agenzia sempre nei modi e nei tempi previsti alla precedente lettera a);

c) eseguire tutti i lavori di buona agricoltura richiesti dallo stato delle colture;

d) non raccogliere il prodotto prima che abbia avuto luogo la rilevazione definitiva del danno, salvo quanto previsto dal successivo **art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;

e) mettere a disposizione dei periti la planimetria catastale relativa alle superfici degli appezzamenti sui quali insistono le produzioni assicurate, il Piano Colturale risultante dal fascicolo aziendale, nonché tutti i documenti atti a dimostrare il risultato della produzione.

L'inadempimento anche di uno solo degli obblighi, di cui ai commi a), c), d) ed e) del presente articolo, può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo o del diritto alla riduzione del premio, prevista dall'**art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia -**.

L'Assicurato ha facoltà di trasformare la denuncia di sinistro per semplice memoria in denuncia di sinistro con richiesta di perizia:

- per le avversità grandine e/o vento forte è consentita fino a venti giorni prima della raccolta del prodotto. Per raccolta si intende quella del prodotto relativo alla varietà più precoce;
- per le altre avversità è consentita entro 30 giorni dalla data di accadimento dell'evento indicato sulla denuncia per memoria, limitatamente all'avversità gelo/brina la trasformazione è consentita entro il termine del 30 giugno.

Art. 20 - Esagerazione dolosa del danno - Ogni atto scientemente compiuto, diretto a trarre in inganno la Società circa la valutazione del danno, produce la decadenza dell'Assicurato dal diritto all'indennizzo.

Art. 21 - Modalità per la rilevazione del danno - L'ammontare del danno è stabilito direttamente dalla Società - o da un perito da essa incaricato - con l'Assicurato o con persona da lui designata. I periti designati dovranno essere in possesso di laurea in scienze agrarie, ovvero di diploma di perito agrario o di geometra ed essere autorizzati all'esercizio della rispettiva professione ai sensi delle norme di legge vigenti.

Art. 22 - Mandato del perito – Il perito di cui **all'art.21 - Modalità per la rilevazione del danno**, deve:

a) accertare la data in cui l'evento si è verificato;

b) controllare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali, con particolare riguardo alla quantità dei prodotti assicurati come previsto **all'art. 10) Quantitativi assicurabili e obblighi dell'Assicurato**, avvalendosi delle planimetrie catastali relative alle produzioni assicurate e di tutti gli elementi atti a dimostrare il risultato della produzione che l'Assicurato stesso è tenuto a mettere a sua disposizione;

c) accertare al momento del\dei sinistro\i, la produzione in garanzia;

d) accertare nel caso di eventi che lo prevedano nelle definizioni, l'effettivo superamento dei valori oggettivi dei dati meteorologici utilizzati nella definizione convenzionale degli eventi in garanzia;

e) accertare se altri beni o colture limitrofe o poste nelle vicinanze abbiano subito danni similari;

f) accertare la regolarità dei campioni, lasciati dall'Assicurato in relazione al disposto **dell'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta;**

g) accertare lo stadio di maturazione del prodotto al verificarsi degli eventi in garanzia;

h) accertare se esistono altre cause di danno non garantite dalla presente polizza e quantificare il danno stesso al fine di escluderlo dall'indennizzo;

i) procedere alla stima ed alla quantificazione del danno, come previsto dal successivo **art. 23 -Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - La Società potrà eseguire una o più perizie preventive:

- al fine di verificare lo stato delle colture. Il perito potrà redigere un apposito documento o un bollettino di campagna di constatazione che dovrà essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato;
- per valutare i danni relativi alle produzioni in raccolta (nel caso di produzioni a raccolta scalare o a scaglioni). Su richiesta dell'Assicurato, e se strettamente necessario per la quantificazione definitiva dei danni, è possibile stabilire, per partita, il danno ad essa relativo. La quantificazione complessiva del danno alla produzione assicurata, sarà comunque effettuata solamente in fase di perizia definitiva;
- per escludere eventuali danni, verificatisi a quel momento sul prodotto assicurato, nel caso fossero dovuti ad eventi non compresi dalla polizza.

La quantificazione del danno, riferita a ciascuna partita, deve essere effettuata per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo Comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai relativi prezzi unitari riportati nella polizza di assicurazione.
Tale quantificazione tiene conto dei diversi danni da mancata o diminuita produzione e di qualità, se previsto nelle Condizioni Speciali, come segue:

a) il valore della produzione risarcibile si ottiene detraendo dal quantitativo assicurato le quantità perse per i danni provocati dagli eventi non assicurati, come quantificati all'**art. 22 - Mandato del perito**, punto b) e moltiplicando tale risultato per il prezzo unitario fissato nella polizza di assicurazione;

b) al valore della produzione risarcibile vengono applicate:

- le centesime parti di quantità di prodotto perse a seguito degli eventi assicurati, valutate per differenza tra il risultato della produzione risarcibile e la produzione ottenibile;
- le centesime parti del danno di qualità del prodotto, ottenute convenzionalmente mediante l'applicazione sul prodotto residuo delle tabelle indicate nelle Condizioni Speciali.

Dalle centesime parti di danno complessivo determinate nei due punti precedenti, devono essere detratte quelle relative ai danni dovuti agli eventi assicurati come detto all'**art. 16 - Danno verificatosi prima della decorrenza della garanzia** - e quelle relative alla franchigia così come stabilito all'**art. 13 - Franchigia** -. Il danno così determinato sarà sottoposto, ove previsto, all'applicazione dello scoperto e del limite di

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

indennizzo, così come indicato all'**art. 15 – Limite di indennizzo.**
I risultati di ogni perizia, con eventuali riserve ed eccezioni formulate dal perito, sono riportati nel bollettino di campagna, che deve essere sottoscritto dal perito medesimo e sottoposto alla firma dell'Assicurato; nel bollettino di campagna sarà richiamata l'attenzione dell'assicurato circa la possibile presenza di limitazioni dell'indennizzo.
Eventuali deduzioni devono essere espresse nell'apposito spazio con relativa causale e l'indicazione del valore residuo. Tali deduzioni possono essere dovute a:
- eccesso di assicurazione se la resa del prodotto assicurato, è superiore a quella ottenibile;
- perdita di prodotto causata da avversità diverse da quelle assicurate, mancati trattamenti e pratiche colturali errate;
- prodotto parzialmente raccolto in proporzione alla quantità realmente ottenibile.

La firma dell'Assicurato equivale ad accettazione della perizia.
In caso di mancata accettazione o di assenza dell'Assicurato il predetto bollettino di campagna, al solo fine di far decorrere i termini per proporre appello, come da successivo **art. 25 – Perizia d'appello** - viene spedito al domicilio dell'Assicurato stesso, risultante dalla polizza di assicurazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Qualora l'assicurato non si avvalesse del disposto dell'**art. 25 – Perizia d'appello** la perizia diviene definitiva per la Società ai fini della determinazione dell'indennizzo.

Art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta – Qualora il prodotto, colpito da avversità assicurate ed indennizzabili, sia giunto a maturazione di raccolta e non abbia ancora avuto luogo la quantificazione del danno denunciato, l'Assicurato può iniziare o continuare la raccolta, ma è in obbligo di informare la Direzione della Società - Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO - ed il Contraente a mezzo telegramma.
Egli deve lasciare i campioni per la stima del danno che dovranno essere costituiti da una striscia continua di prodotto passante per la zona centrale di ogni partita su cui insiste la produzione assicurata, salvo che non sia diversamente disposto dalle Condizioni Speciali di Assicurazione.
Per i prodotti uva, cocomeri, meloni, patate, peperoni, melanzane, vivai di piante arboree e tabacco, il campione dovrà essere costituito dalle due intere file di piante che insistono al centro della partita assicurata.
Per i prodotti Agrumi, Frutta, Olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.
Tali campioni dovranno essere lasciati nello stato in cui si trovavano al momento dell'evento, e dovranno essere - a pena di decadenza dal diritto all'indennizzo - pari almeno al tre percento della partita assicurata.
Se entro i cinque giorni successivi alla comunicazione, la Società omette di far procedere alla quantificazione del danno, l'Assicurato è in diritto di far eseguire la perizia da un perito in possesso dei requisiti come disposto **dall'art. 21 -Modalità per la rilevazione del danno**–, secondo le norme di cui all' **art.23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione** del danno nonché delle Condizioni Speciali.
L'Assicurato deve inviare, tempestivamente, copia della perizia di cui al comma precedente alla Direzione della Società - Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO - ed al Contraente a mezzo lettera raccomandata.
Le spese di perizia sono a carico della Società.
In presenza di raccolta scalare del prodotto assicurato, la procedura prevista dal presente articolo si applica quando nell'imminenza della raccolta, la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Art. 25- Perizia d'appello - L'Assicurato che non accetta le risultanze della perizia può richiedere la perizia d'appello, facendone richiesta alla Direzione della Società, - Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO - mediante telegramma, entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento del bollettino di campagna, indicando nome e domicilio del proprio perito, avente i requisiti previsti **all'art. 21 - Modalità per la rilevazione del danno**.
Entro tre giorni, esclusi sabato e festivi, dalla data di ricevimento della richiesta di appello, la Società deve, con le stesse modalità, designare il proprio perito.
Se questa non provvede, l'appellante può chiederne la nomina al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trovano ubicate le partite danneggiate oggetto dell'appello.
Entro tre giorni dalla data di nomina del secondo perito, i periti designati dovranno incontrarsi per la revisione della perizia e, in caso di mancato accordo, procedere alla nomina del Terzo perito.
Se i due periti non si accordano sulla nomina del terzo, questo, a richiesta della parte più diligente, sarà nominato, come sopra, dal Presidente del Tribunale competente.
Le decisioni dei periti sono prese a maggioranza.
A richiesta di una delle parti il Terzo perito deve avere la sua residenza in un comune al di fuori della provincia di ubicazione del prodotto assicurato.

Art. 26 - Norme particolari della perizia d'appello - L'Assicurato deve lasciare il prodotto della partita per la quale è stata richiesta la perizia d'appello nelle condizioni in cui si trovava al momento della perizia appellata; nel caso in cui il prodotto sia giunto a maturazione, egli può iniziare o continuare la raccolta, ma deve lasciare su ogni partita appellata i campioni previsti dall'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -** o dalle Condizioni Speciali.
Qualora l'Assicurato abbia richiesto l'appello e non ottemperi a quanto previsto al precedente comma, la perizia d'appello non può avere luogo e troverà applicazione l'**art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.
Quando la Società non abbia designato come proprio il perito che eseguì la perizia non accettata, quest'ultimo può assistere alla perizia d'appello.
La perizia d'appello non può avere luogo se prima dell'effettuazione della stessa si verifichino altri danni, dovendosi in tal caso riproporre la procedura prevista dall'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro**.

Art. 27 - Modalità della perizia d'appello - La perizia d'appello deve eseguirsi secondo i criteri e le condizioni tutte di cui al presente contratto.
I periti redigeranno collegialmente il verbale di perizia allegando un nuovo bollettino di campagna in doppio esemplare, uno per ognuna delle parti. La perizia collegiale è valida anche se il perito dissenziente si rifiuti di sottoscriverla ed è vincolante per le parti, rinunciando queste fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, di violenza, di violazione dei patti contrattuali e di errori materiali di conteggio, fermo quanto previsto dall'**art. 4 - Rettifiche -**.
Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e per metà quelle del Terzo.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto - Qualora una o più partite della coltura assicurata venga danneggiata dagli eventi garantiti in modo ed in tempi tali da potersi sostituire con altra o con la stessa coltura e l'Assicurato ne faccia richiesta a mezzo telegramma alla Direzione

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

della Società - Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO -, questa potrà, nel termine massimo di cinque giorni - esclusi i festivi – dal ricevimento, indicare il procento di danno offerto a titolo di indennizzo, tramite bollettino di campagna emesso dal proprio incaricato, fermo quanto previsto **all'art. 12 - Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo.**
La mancata accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, comporta rinuncia alla domanda di cui sopra. In caso di accettazione dell'offerta da parte dell'Assicurato, il contratto, relativamente alle partite oggetto di transazione, si intende risolto.

Art. 29 - Assicurazione presso diversi assicuratori – Sulla polizza di assicurazione deve essere dichiarato se il prodotto è assicurato anche presso altri assicuratori.
Ai fini della verifica del superamento della soglia si farà riferimento al totale prodotto esistente nel medesimo comune, considerando anche la parte di prodotto assicurata con altri assicuratori.
Qualora l'Assicurato ometta dolosamente tale dichiarazione, la Società non sarà tenuta al pagamento dell'indennizzo.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, escluso comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori (art. 1910 del C.C.).

Art. 30 - Pagamento dell'indennizzo - La Società provvede al pagamento dell'indennizzo nei 20 giorni successivi alla data dell'1 dicembre, sempreché sia stato pagato il premio, diversamente essa provvederà entro 30 giorni dall'avvenuto pagamento del premio.

CONDIZIONI SPECIALI DI ASSICURAZIONE POLIZZA SULLE RESE DELLE PRODUZIONI VEGETALI

PRODOTTO ASSICURATO

Art. 31 - Oggetto della garanzia – La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile relativo ad un solo ciclo produttivo, immune da ogni malattia, tara o difetto.
La Società, se è stato pagato il premio, indennizza la mancata o diminuita produzione causata dalle avversità atmosferiche assicurate espressamente indicate sulla polizza di assicurazione, nonché il danno di qualità se previsto dalle Condizioni Speciali, al prodotto in garanzia in una superficie dichiarata a causa delle seguenti avversità:

- **grandine**: per i soli effetti prodotti dalla percossa stessa;
- **vento forte**: per i soli effetti meccanici diretti, anche se causati dallo scuotimento delle piante o parte di esse o del prodotto assicurato e/o dell'abbattimento delle piante in generale;
- **eccesso di neve**: per i soli effetti meccanici sulla pianta o parte di essa con compromissione della produzione;
- **eccesso di pioggia**: per i soli effetti provocati dall'asfissia radicale e dalla mancata fecondazione per alterazioni degli organi riproduttivi. Per tutte le specie di **frutta** e per le **fragole** la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza e spaccatura dei frutti (cracking) che avvengono nei venti giorni antecedenti la raccolta del prodotto. Limitatamente al prodotto **ciliegie e fragole** tale estensione è efficace nei dieci giorni precedenti la raccolta del prodotto.
- **gelo, brina**: per i soli effetti negativi diretti quali necrosi, allessature, morte di gemme e fiori, alterazioni della fisiologia della pianta e degli organi riproduttivi, formazioni di cristalli di ghiaccio nei tessuti cellulari;
- **siccità**: per mancata resa produttiva dovuta alla diminuzione del contenuto idrico del terreno;
- **alluvione**: per mancata resa produttiva dovuta ad asfissia o sradicamento parziale o totale del prodotto;
- **colpo di sole, vento caldo**: per i soli effetti negativi diretti scottature, lesioni, e alterazioni dei tessuti esocarpiali, mesocarpiali, degli organi riproduttivi e in genere della pianta, avvizzimenti;
- **sbalzo termico**: per i soli effetti negativi diretti quali necrosi, allessature, alterazioni della fisiologia della pianta tali da provocare una diminuzione della produzione.

Le produzione soggette ai disciplinari di produzione e quelle soggette alla disciplina delle quote, in attuazione della Politica Agricola dell'Unione Europea, sono assicurate nei limiti previsti da tali norme.

Art. 32 – Campioni - Per i prodotti di seguito indicati, in deroga a quanto previsto dall'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:
- Uva, melanzane, cocomeri, meloni, peperoni, zucchine: le due intere file di piante che insistono al centro della partita;
- Pomodoro: le due intere file, semplici o binate, di piante che insistono al centro della partita, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**;
- Tabacco: le tre o più intere file di piante, comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso dell'**art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta,** che insistono al centro della partita e, in ogni caso, orientate secondo l'asse più lungo della partita stessa;
- Agrumi, frutta, olive: una pianta ogni trenta per ogni filare o, per filari con numero di piante inferiore a trenta, una pianta per ognuno di essi; in entrambi i casi devono essere escluse le piante di testata.

PRODOTTI ARBOREI

PRODOTTO AGRUMI

Art. 33 – Decorrenza e cessazione della garanzia - La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio a cascola naturale ultimata e comunque non prima delle ore 12.00 delle date sottoindicate, relative all'anno di stipulazione del contratto:

1 giugno	limoni (primo fiore).
10 giugno	arance, mandarance, tangeli, bergamotti, chinotti, mandarini, pompelmi, kumquat, satsuma.
1 settembre	limoni estivi (verdelli).

Limitatamente alle avversità colpo di sole e vento caldo la garanzia ha inizio per tutti gli agrumi a partire dalle ore 12.00 del 31 luglio.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

La garanzia, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, termina alle ore 12.00 delle date sottoriportate, relative all'anno successivo a quello di stipulazione della polizza di assicurazione e precisamente:

28 febbraio	per mandarance, tangeli, mandarini (esclusa Varietà "Ciaculli"), Kumquat, - Satsuma;
31 marzo	per limoni (primo fiore);
30 aprile	per arance (escluse Varietà "Ovale" e "Valencia"), mandarini "Ciaculli", pompelmi, bergamotti, chinotti;
31 maggio	per arance Varietà "Ovale" e "Valencia";
30 giugno	per limoni estivi (verdelli).

Art. 34 - Per i limoni l'assicurazione riguarda il prodotto delle fioriture dell'anno in cui è stato sottoscritto la polizza di assicurazione; può essere stipulata per la sola produzione del limone propriamente detto (primo fiore) o per la sola produzione del limone estivo (verdello) o per entrambe dovendosi, in quest'ultimo caso, dichiarare i rispettivi quantitativi ed i valori corrispondenti.

Art. 35 - Danno di qualità - Tabella - Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della Comunità Europea -

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (flavedo) non superiori a: - 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,50 cm2 di superficie totale per gli altri difetti; - 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo – flavedo-;	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (flavedo) non superiori a: - 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; - 1 cm2 di superficie totale per gli altri difetti; - 0,60 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (flavedo); - 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (albedo)con necrosi dell'epicarpo (flavedo).	35
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85

I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

N.B. – 1: Per mandaranci, mandarini kumquat e satsuma le profondità, le lunghezze e le superfici, si considerano ridotte di ½.

N.B. – 2: Si definisce ammaccatura la compromissione dei tessuti del mesocarpo (albedo) senza rottura dei sovrastanti tessuti dell'epicarpo (flavedo).

Art. 36 - Per gli agrumi, limitatamente all'avversità vento forte la cessazione della garanzia è stabilita ad inizio cascola fisiologica. Per l'eccesso di pioggia la garanzia termina ad inizio cascola fisiologica e comunque non oltre le ore 12.00 delle date sotto riportate relative all'anno successivo a quello di stipulazione del contratto e precisamente:

15 gennaio	per le arance: Navelina, Tarocco Tapi e Tarocco Nucellare per i mandarini: Avana, per le mandarance: Clementine
30 gennaio	per le arance: Moro e Washington Navel
30 marzo	per le arance: Sanguinello e Tarocco (altre varietà)
30 marzo	per i mandarini: Ciaculli.
30 aprile	per le arance: Ovale e Valencia.

Art. 37 – Operatività della garanzia - L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

AGRUMI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	60% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PRODOTTO FRUTTA

Art. 38 - Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio:
- dalla schiusa delle gemme per il prodotto actinidia;
- dall'allegagione per le altre specie ad eccezione dell'avversità eccesso di pioggia che ha inizio dalla fioritura.

Limitatamente alla avversità gelo, la garanzia decorre non prima della schiusa delle gemme.
La garanzia dell'actinidia cessa alla maturazione di raccolta, stabilita al raggiungimento di un residuo solubile rifrattometrico tra 6,2 e 7,5 gradi Brix, come da specifica norma U.E.. La garanzia cessa comunque secondo quanto previsto dal penultimo comma dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**.
Per il prodotto ciliegie, ad integrazione di quanto riportato alla **lettera L) dell'Art. 11 – Esclusioni** -, si conviene che per data di inizio della raccolta si intende la data in cui la maggior parte dei cerasicoltori insistenti in zona orografica omogenea iniziano la raccolta per la medesima varietà.

Art. 39 – Condizioni di operatività della garanzia
L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue:

POMACEE, FICHI, CACHI	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	20% della produzione ottenibile
3° anno	50% della produzione ottenibile
4° anno	80% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

DRUPACEE-ACTINIDIA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

MANDORLE	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

NOCCIOLE	
1° - 2° - 3°- 4°	0% della produzione ottenibile
5° anno	20% della produzione ottenibile
6° anno	40% della produzione ottenibile
7° anno	60% della produzione ottenibile
8° anno	80% della produzione ottenibile
9° anno	100% della produzione ottenibile

NOCI	
1° - 2° - 3°	0% della produzione ottenibile
4° anno	20% della produzione ottenibile
5° anno	40% della produzione ottenibile
6° anno	60% della produzione ottenibile
7° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina
- impianti antigrandine (reti)
- impianti antipioggia (teli), tunnel

le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti ((lampone, mirtillo, more, ribes, uva spina) dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche eccesso di pioggia e grandine.
sono compresi in garanzia anche:
- i danni provocati da grandine al prodotto assicurato nei 5 (cinque) giorni precedenti la raccolta, anche a rete non stesa;
- i danni provocati da grandine, caduta a rete stesa, che abbia potuto colpire le colture seppure correttamente coperte dalla rete stessa;
- i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso in caso di danneggiamento causato dalle avversità assicurate.

Sono altresì compresi in garanzia i danni derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'Assicurato.
L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla polizza di assicurazione.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Art. 40 – Impianti di difesa attiva – Reti antigrandine
Per le produzioni frutticole coperte da impianti di difesa attiva (reti antigrandine) con cessazione della garanzia secondo quando previsto **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

Art. 41 - Danno di qualità - Tabella per Drupacee (escluso il prodotto ciliegie), Pomacee, Actinidia, Cachi o Loti, Fichi
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (0,5 cm2 per cachi, pesche e nettarine e 0,25 cm2 per albicocche, fichi e susine); • 0,20 cm2 di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,05 cm2 di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo per drupacee.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm2 di lunghezza per difetti di forma allungata (2 cm2 per albicocche, cachi, fichi, pesche, nettarine e susine); • 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti (1 cm2 per albicocche, fichi e susine; 1,5 cm2 per cachi, pesche e nettarine); • 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo (0,6 cm2 quadrati per actinidia, cachi, pere, pesche e nettarine e 0,4 cm2 per albicocche, fichi e susine); • 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	40
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale. * albicocche	85 80*

N.B. 1: per le drupacee, cachi e fichi nella classe di danno b) 35 % si intendono anche qualche lieve incisione all'epicarpo.
N.B. 2: I frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 42 - Danno di qualità - Tabella qualità per Mandorle e Nocciole
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione dell'embrione	40
c)	Embrione compromesso fino al 50%	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO NOCI

Art. 43 – Oggetto della garanzia
La Società indennizza il danno di quantità causato dalle avversità assicurate nonché il danno di qualità limitatamente all'avversità grandine così come di seguito indicato.
La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità – limitatamente ai danni provocati dall'avversità grandine - verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

		% danno
a)	Frutto illeso; lievi segni o ammaccature del mallo provocati dalla grandine	0
b)	Incisioni del mallo con lieve compromissione del guscio	40
c)	Guscio compromesso fino al 50%	70

Frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque non suscettibili di ulteriore utilizzazione, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

A parziale deroga **dell'art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -** la garanzia **vento forte** cessa alla maturazione di raccolta del prodotto e comunque alle ore 12.00 del 5 settembre per tutte le varietà ad esclusione della Chandler per la quale la data di cessazione della garanzia viene fissata alle ore 12.00 del 15 settembre.
In deroga a quanto previsto nelle DEFINIZIONI RELATIVE AGLI EVENTI ASSICURATI per l'evento **eccesso di pioggia**:

- gli effetti devono essere riscontrati, su una pluralità di enti e/o di prodotti della stessa specie colturale, insistenti entro un raggio di 3 km in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe;
- la garanzia è limitata unicamente agli effetti causati da asfissia radicale tali da causare la compromissione della vitalità della pianta oppure la morte della pianta stessa.

PRODOTTO FICO D'INDIA

Art. 44 – Decorrenza della garanzia
A parziale deroga **dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - per il prodotto Fico d'india varietà Bastardone la garanzia **grandine** cessa alle ore 12.00 del 5 dicembre.
La garanzia riguarda soltanto il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto e quindi idoneo al consumo fresco. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Descrizione		% danno
a)	Illesi, segni di percossa, tracce di ondulato, incisioni all'epicarpo	0
b)	Incisioni lievi al mesocarpo	25
c)	Incisioni medie al mesocarpo	40
d)	Incisioni profonde al mesocarpo	70

Sono considerati persi i frutti con incisioni profonde al mesocarpo non cicatrizzate, lacerazioni profonde al mesocarpo, frutti deformati, frutti abbattuti e\o distrutti.

PRODOTTO CILIEGIE, FRAGOLE E PICCOLI FRUTTI

Art. 45 – Operatività della garanzia
L'assicurazione è prestata per il prodotto Ciliegie, Fragole, Fragoline di bosco e piccoli frutti (Lampone, Mirtillo, More, Ribes, Uva spina).
L'assicurazione è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Per gli impianti nuovi di ciliegio, che non sono ancora giunti a piena produzione il risultato della produzione viene convenzionalmente stabilito come segue: CILIEGIE	
1° e 2° anno	0% della produzione ottenibile
3° anno	30% della produzione ottenibile
4° anno	60% della produzione ottenibile
5° anno	100% della produzione ottenibile

Si intende assicurata anche la produzione coperta da impianti di difesa attiva in piena efficienza, ed operanti secondo la prassi di buona agricoltura prevista nella zona e precisamente:

- impianti antibrina, compresi in garanzia i danni provocati dalle avversità assicurate derivanti dal malfunzionamento (inefficacia) degli impianti di protezione non imputabile a negligenza dell'assicurato;
- impianti antigrandine (reti), antipioggia (teli), tunnel;

le reti e i teli devono essere stesi per il prodotto ciliegie non oltre la fase di inizio viraggio del colore del frutto, per i prodotti piccoli frutti dalla decorrenza della garanzia. Qualora questa prescrizione non venga rispettata decade la garanzia per le avversità atmosferiche Eccesso di pioggia e Grandine.
Sono compresi in garanzia anche i danni provocati al prodotto assicurato dall'impianto stesso nel caso questi sia danneggiato dalle avversità oggetto di copertura assicurativa.
L'esistenza degli impianti di difesa attiva deve risultare dalla polizza di assicurazione.

Art. 46 - Danno di qualità per il prodotto ciliegie
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: - 0,5 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,1 cmq. di superficie totale per gli altri difetti; - 0,05 cmq. di superficie totale per le ammaccature che possono essere leggermente decolorate senza necrosi dell'epicarpo (buccia); - rugginosità lieve; - 0,02 cmq. di superficie totale per le ammaccature con necrosi all'epicarpo.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: - 1 cm. di lunghezza per difetti di forma allungata; - 0,2 cmq di superficie totale per gli altri difetti; - 0,15 cmq di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; - rugginosità media; cinghiatura lieve e media; - 0,1 cmq di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo (polpa) con necrosi dell'epicarpo (buccia).	40
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	70

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurato, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 47 - Danno di qualità per il prodotto fragole, fragoline di bosco e piccoli frutti
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I), di aspetto brillante, devono presentare forma, calibro e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione (piccola zona bianche non superiore a 1/10 della superficie totale del frutto), lievi segni superficiali di pressione.	0
b)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di colorazione (piccola zona bianca non superiore a 1/5 della superficie totale del frutto), lievi ammaccature secche.	25
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia solo alla trasformazione industriale.	60

N.B.: frutti persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non poter essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

PRODOTTO UVA

UVA DA VINO

DEFINIZIONI

VARIETA': la cultivar o l'insieme di cultivar ammesse dal disciplinare delle uve destinate a produrre vini I.G.T., D.O.C., D.O.C.G., nonché l'insieme delle cultivar assicurate come uva da vino comune.

Art. 48- Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, ha inizio dalla schiusa delle gemme.

Art. 49 – Operatività della garanzia
La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione. Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA VINO	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	80% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

Art. 50 – Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta – condizioni di operatività della garanzia
Per l'evento eccesso di pioggia, sono compresi in garanzia esclusivamente i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da vino come stabilito dalla cantina sociale di riferimento della zona; nel caso di presenza di più cantine, si considera quella con la data di inizio raccolta più tardiva.
Le date di vendemmia indicate dalle cantine sociali valgono anche per i produttori che vinificano in proprio, prendendo a riferimento le date stabilite dalla Cantina Sociale della zona o altre cantine private presenti nella zona in cui sono ubicati i vigneti interessati.
È consentita, se necessaria, la pratica colturale "pulitura del grappolo" cioè l'asporto della parte di grappolo interessato da marcescenza anticipatamente rispetto all'epoca di vendemmia, al fine di salvaguardare il prodotto non interessato. La pratica di pulitura dei grappoli è ammessa purché comunicata alla Società che presta la garanzia, a mezzo telegramma, mail certificata, o fax almeno tre giorni prima dell'effettuazione.

Art. 51 – Denuncia di danno per Eccesso di pioggia in prossimità della raccolta
A parziale modifica dell'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -** lettera a), l'Assicurato, in presenza di marcescenza in prossimità della raccolta, deve darne avviso a mezzo telegramma alla Direzione della Società – Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO -, entro 24 ore dal verificarsi dell'evento o dal giorno in cui ne ha avuto conoscenza, sempre che provi che questa gli è stata in precedenza impedita.

Art. 52 – Tabelle di qualità
La garanzia riguarda il prodotto destinato alla vinificazione e si riferisce alla perdita di quantità valutata per differenza tra il risultato della produzione risarcibile così come indicato **all'art. 23– Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno - lettera a),** e la produzione ottenibile.
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, per le avversità **grandine ed eccesso di pioggia** il danno di qualità, calcolato sul prodotto residuo, verrà determinato considerando la riduzione del valore intrinseco degli acini.
Per l'avversità **grandine** verrà applicata, sul prodotto residuo, una maggiorazione al danno quanti/qualitativo di cui al comma precedente in base ai coefficienti riportati nelle tabelle che seguono.

UVA DA VINO (cod. 002C000) – I Fase

Percentuale perdita quanti/qualitativa	10	20	30	40	50	60	>80
Coeff. di maggiorazione sul prodotto residuo	4.00	9.00	14.00	20.00	30.00	45.00	60.00

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati – sempre con riferimento alle ore 12.00 giornaliere:

- dal 15 giugno al 31 luglio per l'Italia centrale, meridionale e le isole,
- dal 20 giugno al 31 luglio per l'Italia settentrionale

UVA DA VINO (cod. 002C000) – II Fase

Percentuale perdita quanti/qualitativa	10	20	30	40	50	60	70	>80
Coeff. di maggiorazione sul prodotto residuo	7.00	14.00	21.00	33.00	50.00	58.00	65.00	75.00

I coefficienti riportati nella suindicata tabella verranno applicati a partire dalle ore 12.00 del 31 luglio a valere su tutto il territorio nazionale

UVA DA TAVOLA

Art. 53 – Operatività della garanzia

La garanzia è operante solo per gli impianti specializzati in fase di piena produzione, salvo quanto sotto previsto, coltivati secondo i criteri di buona agricoltura purché non siano stati colpiti da danni precedenti, sia di carattere atmosferico che patologico, salvo autorizzazione della Società secondo quanto previsto dalla Polizza Collettiva.
Per gli impianti nuovi, che non sono ancora giunti a piena produzione (dal 1° al 3° anno), la produzione in garanzia viene convenzionalmente stabilita in base a quanto previsto al riguardo dai disciplinari di produzione.
Per le uve comuni la produzione sarà considerata come segue:

UVA DA TAVOLA	
1° anno	0% della produzione ottenibile
2° anno	30% della produzione ottenibile
3° anno	70% della produzione ottenibile
4° anno	100% della produzione ottenibile

L'assicurato ha l'obbligo di indicare sulla polizza di assicurazione se trattasi di coltura coperta con teli di plastica, specificando se per anticipare o ritardare la maturazione.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Per quanto riguarda l'evento eccesso di pioggia, sono compresi esclusivamente in garanzia i danni di quantità e qualità dovuti all'insorgenza di marcescenza, quando tale evento abbia a verificarsi nei venti giorni precedenti la data di inizio della raccolta delle diverse varietà di uva da tavola, in considerazione anche della scalarità della raccolta.

Art. 54 - Danno di qualità
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo, in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti - vista anche la norma di commercializzazione definita con regolamento dalla Commissione della UE:

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, con acini consistenti e ben attaccati. Devono avere il peso minimo previsto dalla tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano acini con lievi difetti di forma, e colorazione, lievi bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, lievi ammaccature e lievi alterazioni dell'epidermide. Per "lieve" si intende che la superficie interessata dal fenomeno non supera un decimo di quella dell'acino.	0
b)	I grappoli di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma, lo sviluppo, la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Devono avere il peso minimo previsto dalla categoria e tipologia colturale. Fanno parte anche i grappoli che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di sviluppo, acini con difetti di forma e colorazione, bruciature da sole che interessino solo l'epidermide, difetti di sviluppo, ammaccature ed alterazioni dell'epidermide. Questi fenomeni devono interessare la superficie dell'acino per più di un decimo, ma meno di un quinto della superficie dell'acino stesso.	30
c)	I grappoli di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	60

N.B.: I grappoli persi, distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o raggrinzimento conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 55 - Fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, la garanzia termina alle ore 12.00 del 20 ottobre ad eccezione della varietà Hoanez per la quale la cessazione **della sola garanzia grandine** è prevista alle ore 12.00 del 30 novembre.

Art. 56 – **Uva da tavola coperta con teli di plastica – uva da tavola sotto rete antigrandine**
Per gli impianti di uva da tavola coperta con teli di plastica, esclusivamente se la scelta è riportata sul certificato di assicurazione, la garanzia grandine cessa come di seguito indicato:
- **con teli di plastica** - la garanzia cessa con la graduale copertura del prodotto e, comunque, non oltre le ore 12.00 del 5 settembre; limitatamente alla regione Sicilia detto termine è prorogato, **limitatamente alla sola garanzia grandine**, alle ore 12.00 del 10 dicembre**.**

Per gli impianti di **uva da tavola sotto rete antigrandine**, la produzione insistente lungo il perimetro della partita assicurata costituisce una partita a sé stante.

PRODOTTO OLIVE

Art. 57 - La garanzia grandine fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, ha inizio dall'allegagione e termina alle ore 12.00 del 31 ottobre per le olive da tavola ed alle ore 12.00 del 30 novembre per le olive da olio. La garanzia vento forte ha inizio dall'allegagione e cessa alle ore 12.00 del 15 ottobre per entrambe le destinazioni d'uso.

Olive da olio

Art. 58 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato al frantoio. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	10
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	35
d)	Lesioni profonde al mesocarpo	60

Sono considerati persi i frutti con lesioni che raggiungono l'endocarpo non cicatrizzate; drupe perdute.

Olive da tavola

Art. 59 - La garanzia riguarda esclusivamente il prodotto destinato alla mensa. Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

		% danno
a)	Illese; segni di percossa; ondulato	0
b)	Incisioni superficiali; ammaccature	30
c)	Incisioni al mesocarpo; ammaccature deformanti	60

Sono considerati persi i frutti con lesioni che raggiungono l'endocarpo; drupe perdute.

PRODOTTO PISTACCHIO

Art. 60 - La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, ha inizio a partire dal 5 maggio e comunque ad avvenuta allegagione e termina alle ore 12.00 del 5 settembre.
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illesi;	0
b)	Lesione superficiale del mallo (epicarpo e mesocarpo) e/o formazione superficiale di essudato gommoso senza interessamento dell'endocarpo (guscio)	10
c)	Più lesioni superficiali del mallo e/o più formazioni superficiali di essudato gommoso; lesione all'endocarpo con lieve alterazione cromatica e/o formazione estesa di essudato gommoso	30
d)	Più lesioni all'endocarpo e/o alterazioni cromatiche lievi; lesione all'endocarpo con estesa alterazione cromatica	50
e)	Lieve lesione al seme (parte edule)	75

Sono considerati persi i frutti con più lesioni lievi e/o estesa lesione al seme; frutto asportato e/o distrutto.

PRODOTTI ERBACEI

Art. 61 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia , fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, ha inizio dall'emergenza in caso di semina e ad attecchimento avvenuto in caso di trapianto con piantine (a radice nuda o con zolla); ad eccezione dei cereali autunno-vernini, del mais, del riso e della soia, sulla polizza di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa segnalazione comporta la perdita del diritto all'indennizzo.
Per i prodotti per i quali è prevista la raccolta scalare, a deroga di quanto contemplato all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, la garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta stessa e termina, in ogni caso, alla estirpazione o taglio della pianta, e comunque entro e non oltre il 30 novembre.
Per i prodotti CETRIOLI, COCOMERI, MELONI, MELANZANE, PEPERONI, POMODORO (da industria e da consumo fresco) e ZUCCHINE - ai fini della valutazione del danno - gli scaglioni di raccolta sono considerati partite a sé stanti, la soglia minima di danno è calcolata sul valore dell'intero ciclo produttivo.
Per i prodotti per i quali la pratica colturale prevede la raccolta in più fasi: taglio o estirpazione delle piante, essiccamento del prodotto e trebbiatura sul campo, la garanzia **grandine** è prorogata fino a quest'ultima fase, se non diversamente previsto nella Polizza Collettiva.
La data del taglio o dell'estirpazione deve essere comunicata alla Società - Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO con telegramma e la validità della garanzia non andrà in nessun caso oltre sette giorni dalla suddetta data.

Art. 62 – Operatività della garanzia per coltivazione irrigua e non irrigua.
Nel certificato di assicurazione l'assicurato deve indicare se le colture assicurate sono irrigue o no, ai sensi delle definizioni di polizza.
Nel caso in cui la partita, indicata nel certificato come coltivazione irrigua, non usufruisse anche parzialmente degli interventi irrigui necessari per produrre le quantità di prodotto dichiarate, dovrà essere considerata agli effetti della resa assicurata come coltura NON IRRIGUA.
Per le colture irrigue la perdita di produzione conseguente a siccità, è risarcibile esclusivamente a seguito di:

- esaurimento di invasi o bacini artificiali dovuto a insufficienti precipitazioni;
- provvedimenti formalizzati e certificati dai Consorzi di bonifica/irrigui che riducano o impediscano l'irrigazione a seguito di insufficienti precipitazioni.

Art. 63 - Spese di salvataggio per danni precoci
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto **all'art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto**, nel caso di danni precoci provocati da avversità in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto **all'art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto **all'art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -,** un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui **all'art. 23 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno-.**
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

Art. 64 - Per i prodotti FAGIOLI, FAGIOLINI, PISELLI deve essere indicata in polizza la destinazione: industria conserviera, consumo fresco, seme.

Art. 65 - Per i prodotti ORTICOLI: piante di Cavolfiori, Cavolo verza, Cavolo cappuccio, Insalata, Radicchio, Porro, Bietola da coste e da foglie e per i prodotti SEMI DI PIANTE ORTENSI: Bietola rossa, Carote, Cavolfiori, Cavoli Verza, Cavoli Cappuccio, Cipolle, Porri e Ravanelli, a deroga dell'**art. 19 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -**, il danno deve essere comunicato telegraficamente alla Direzione della Società – Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO – entro le 24 ore successive.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PRODOTTO BARBABIETOLA DA ZUCCHERO (RADICE)

Art. 66 - Oggetto dell'assicurazione
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione all'epoca del sinistro e ai seguenti coefficienti sempreché sia riscontrabile un danno da defogliazione, determinato dalla grandine, nei termini sotto riportati:

EPOCA DEL SINISTRO	% DI DEFOGLIAZIONE								
	<30	30	40	50	60	70	80	90	100
DECADI	COEFFICIENTE DI DANNO								
1°GIU.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2°GIU.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
3°GIU.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
1°LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
2°LUG.	-	4	7	10	13	15	18	21	25
3°LUG.	-	3	6	8	10	13	15	18	20
1°AGO.	-	2	5	7	8	10	12	14	16
2°AGO.	-	0	0	5	6	8	9	10	12
3°AGO.	-	0	0	0	5	6	8	9	10

PRODOTTO FRUMENTO E ALTRI CEREALI MINORI

Art. 67 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, ha inizio per i cereali dalla fase fenologica di levata, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 1 marzo.
La garanzia vento forte cessa per i cereali all'inizio della fase di maturazione fisiologica o maturazione gialla, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico.

Art. 68 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione
La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella e che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

La garanzia qualità si applica per danni relativi agli eventi assicurati accaduti convenzionalmente dalla fase fenologica di spigatura, intendendo per essa la fase agronomica in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

PRODOTTO CETRIOLI, ZUCCHINE E ZUCCHE

Art. 69 - A deroga dell'**art. 61 – Decorrenza e cessazione della garanzia -**, il rischio a carico della Società ha inizio dall'allegagione e, fermo quanto previsto all'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, termina alle ore 12.00 del:

15 settembre per l'Italia Settentrionale
15 ottobre per l'Italia Centrale
30 novembre per l'Italia Meridionale, Sicilia e Sardegna

La scadenza del 30 novembre indicata al comma precedente, si riferisce esclusivamente alla cessazione della garanzia della sola avversità grandine.

Art. 70 - Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Tabella

		% danno
a)	Illesi; segni di percossa; qualche incisione all'epicarpo	0
b)	Plurime incisioni all'epicarpo	10
c)	Incisioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere	25
d)	Incisioni medie al mesocarpo; deformazioni medie	45
e)	Incisioni profonde al mesocarpo; deformazioni gravi	75

Sono considerati persi i frutti con deformazioni molto gravi; frutti distrutti.

PRODOTTO COCOMERI E MELONI

Art. 71 - Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo restando quanto previsto **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -** la garanzia comunque ha inizio:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, nel caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla;

e cessa:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

per le coltivazioni forzate e semiforzate:
- alle ore 12.00 del 15 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 10 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni a cielo aperto:
- alle ore 12.00 del 31 agosto per l'Italia Settentrionale
- alle ore 12.00 del 20 agosto per l'Italia Centro-Meridionale ed Insulare;

per le coltivazioni tardive:
- alle ore 12.00 del 15 settembre per l'intero territorio nazionale.

Nel caso in cui l'Assicurato intenda avvalersi della possibilità di effettuare la pulitura, ovvero il ritrapianto o la risemina su colture colpite da grandine precoce, dovrà darne comunicazione a mezzo fax, e-mail o telegramma alla Società - Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO. Trascorsi 5 giorni dalla stessa potrà effettuare l'operazione annunciata anche in assenza di sopralluogo peritale lasciando campioni come previsto **dall'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta -.**

Art. 72 - Operatività della garanzia
La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.
Sulla polizza di assicurazione deve essere indicato se trattasi di coltura forzata, semi forzata o a cielo aperto.

Art. 73 - Danno di qualità, tabelle di maggiorazione
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella con riferimento quanto previsto sulla qualità dal Regolamento UE.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità	
		Cocomeri	Meloni Sugar baby Minicocomeri
a)	I frutti di questa classe di danno devono essere di qualità superiore o buona. Devono essere ben formati, presentare il peso (minimo 1,5 Kg) e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione per la parte più chiara che è stata a contatto col suolo, piccole fenditure superficiali nella buccia (epicarpo) non superiori a: • 2 cm di lunghezza per difetti di forma allungata (1 cm per i meloni e minicocomeri) • 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti.	0	0
b)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 4 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (2 cm per il melone e minicocomeri) • 2,5 cm2 di superficie totale per gli altri difetti; (2 cm2 per il melone) • 0,75 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,25 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	20	30
c)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il peso non inferiore a kg 1 e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b). Sono ammessi anche i frutti che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 6 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; (4 cm per il melone e minicocomeri) • 5,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti; (3 cm2 per il melone) • 1,5 cm2 di superficie totale per le ammaccature, che possono essere decolorate senza necrosi dell'epicarpo; • 0,50 cm2 di superficie totale per le ammaccature interessanti il mesocarpo con necrosi dell'epicarpo.	50	60
d)	I frutti di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a), b) e c), causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	85	85

N. B. – I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, i frutti distrutti (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PRODOTTO COLZA, SOIA e GIRASOLE

Art. 74 – Decorrenza della garanzia
Fermo restando quanto previsto **all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** - , la garanzia decorre dall'emergenza.
Fermo restando quanto previsto **all'Art. 2 – Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, relativamente al prodotto girasole e limitatamente all'avversità vento forte, la garanzia cessa alla fase di riempimento seme, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica.

Art. 75 – Garanzia danni precoci
Soia e girasole
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto **all'art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto e all'art. 63 – Spese di salvataggio per danni precoci,** in caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine della partita assicurata, tale da far rimanere un investimento residuo inferiore a piante/ 20 per mq per le cv monostelo e 15 piante per mq per le CV a sviluppo ramificato, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto **all'art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo**, la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui **all'art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno-.**

PRODOTTO LEGUMINOSE DA CONSUMO FRESCO E DA INDUSTRIA

Art. 76 - Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo restando quanto previsto **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre:
- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 marzo per il pisello e dell'1 aprile per le altre colture .
A parziale modifica ed integrazione **dell'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**-, per i seguenti eventi:
- gelo/brina: la garanzia cessa alle ore 12.00 del 30 maggio;
- siccità: la garanzia cessa alle fine della fase fenologica di ingrossamento dei baccelli.

Art. 77 - Operatività della garanzia e prodotti assicurati
Si intendono in garanzia le produzioni di **FAGIOLI, FAGIOLINI, FAVA, FAVINO, PISELLI, CECI, LENTICCHIE** destinate al consumo fresco o alla produzione di surgelati, inscatolati ed altre trasformazioni conserviere, o come seme secco.
Per il prodotto FAGIOLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme secco.
Per il prodotto PISELLI nel caso in cui, a seguito di danni da grandine, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata in polizza, la valutazione del danno verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione a seme.
Sulla polizza di assicurazione, per ciascun appezzamento deve essere indicata la data della semina o del trapianto e la destinazione al processo industriale. Per le produzioni soggette a più cicli vegetativi le rese ordinarie devono essere riferite ai determinati cicli produttivi (primaverile, estivo, invernale). In caso di omessa segnalazione le date di semina o di trapianto si intenderanno riferite convenzionalmente ad una medesima epoca.
Sono in garanzia relativamente all'avversità **eccesso di pioggia** i danni da :
- formazione di crosta superficiale nelle prime fasi di vegetazione;
- a deroga **dell'art. 11 - Esclusioni lettera L)** mancata o non puntuale raccolta del prodotto.

Nel caso in cui, a seguito dei danni causati dagli eventi in garanzia, il prodotto non potesse avere la destinazione dichiarata, la valutazione del danno qualitativo , sul prodotto residuo, verrà effettuata tenendo conto della possibile destinazione industriale o a seme secco.

Art. 78 - Campioni
Per i prodotti sopra indicati, fermo restando quanto previsto **dall'art. 24 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono così determinati:
- due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso **dell'art. 24 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta-.**

Art. 79 - Quantificazione del danno
A parziale deroga di quanto previsto **all'Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** - la quantificazione del danno deve essere eseguita per l'intera produzione assicurata ubicata nel medesimo comune, in base ai quantitativi assicurati ed ai prezzi unitari dichiarati nella polizza di assicurazione, fermo il resto.

PRODOTTO MAIS DA GRANELLA - DA INSILAGGIO- DA BIOMASSA – DA SEME - DOLCE

Art. 80 – Decorrenza e cessazione della garanzia
La garanzia, fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, ha inizio all'emergenza e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 aprile.
Limitatamente all'avversità **siccità**, la garanzia decorre dall'inizio della fase fenologica "seconda sottofase di levata", intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico e cessa:
- per il mais granella, da insilaggio, da biomassa, da seme alla fine della fase fenologica di maturazione cerosa,

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it
Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre le ore 12.00 del 10 novembre;

- per il mais dolce: alla fine della fase fenologica di maturazione lattea intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico.

Limitatamente all'avversità **vento forte**, la garanzia cessa, con l'eccezione dell'evento il cui effetto distruttivo sia tale da impedire la raccolta meccanica:

- per il mais da granella e da seme: all'inizio della fase di maturazione farinosa, in cui la cariosside assume l'aspetto definitivo della cultivar e compare il "punto nero" che chiude i collegamenti tra la cariosside e la pianta, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico;
- per il mais da insilaggio: alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto;
- per il mais dolce: alla fine della fase di maturazione lattea, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto.

Art. 81 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto **all'art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto e all'art. 63 – Spese di salvataggio per danni precoci,** in caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia, avvenuti non oltre le ore 12.00 del 30 maggio e che abbiano avuto per effetto:

- la morte di oltre il 30% delle piantine presenti per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 4,5 piante/mq, purché tale percentuale sia riferita all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto **all'art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo.**

oppure

- la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1 ettaro , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 3,2 piante/mq.

la Società, su richiesta dell'Assicurato, rimborserà le spese sostenute per la risemina della coltura (spese per sementi e operazioni colturali connesse), fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione.
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Art. 82 – Operatività della garanzia

MAIS DA GRANELLA
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi per uso alimentare umano o animale.

MAIS DA INSILAGGIO
La garanzia riguarda la pianta intera raccolta a maturazione cerosa.

MAIS DA BIOMASSA
La garanzia ha inizio dall'emergenza e cessa alla fase di maturazione cerosa intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiungano o eccedano il predetto stadio vegetativo.
La coltura deve essere obbligatoriamente irrigua.

MAIS DA SEME
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di seme mediante incrocio e secondo determinati rapporti di coltivazione; essa si riferisce al solo prodotto delle piante femminili portaseme, oggetto dell'incrocio.
La descrizione del prodotto assicurato deve essere completata con l'indicazione delle varietà coltivate, del rapporto di coltivazione fra le piante maschili impollinanti e quelle femminili portaseme, del cui prodotto si garantisce la copertura, e della data di semina di ciascuna partita.

MAIS DOLCE
La garanzia riguarda le coltivazioni di mais ibridi destinati alla produzione di cariossidi di "mais dolce" per uso alimentare umano.
Per il prodotto mais dolce si precisa che il prodotto allettato in conseguenza delle avversità assicurate, e che sia tale da non consentire comunque una raccolta di prodotto idoneo alla sua destinazione, viene considerato come danno di quantità.

Art. 83 – Danno di qualità - Tabelle di maggiorazione

La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nelle seguenti tabelle e che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

MAIS DOLCE

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla maturazione lattea.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

MAIS DA INSILAGGIO

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla fase di maturazione cerosa.

MAIS DA BIOMASSA

Percentuale perdita di quantità	20-30	31-60	61-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla fase di maturazione cerosa.

MAIS DA SEME

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

N.B. Per il mais da seme il danno di qualità è riconosciuto solo per le avversità che si verificano nei trenta giorni che precedono e seguono la fioritura.

MAIS DA GRANELLA

Percentuale perdita di quantità	15-20	21-35	36-55	56-75	76-95
Coeff. di danno di qualità sul prodotto residuo	5	10	15	10	5

Il danno di qualità decorre dalla seconda sottofase di levata e cessa alla comparsa del "punto nero".

PRODOTTO MELANZANE

Art. 84 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo restando quanto previsto **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia decorre ad attecchimento avvenuto, e si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato.

Art. 85 - Operatività della garanzia
Sulla polizza di assicurazione, per ciascuna partita, deve essere indicata la data del trapianto.
La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.
La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 150 giorni dalla data del trapianto.

Art. 86 – Danno di qualità
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà. Inoltre, devono essere esenti da bruciature da sole. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — lieve difetto di forma, — lieve decolorazione della base, — lievi ammaccature e/o lievi lesioni cicatrizzate di superficie totale non superiore a 3 cmq.	0
b)	Le bacche di questa classe devono comprendono le melanzane che non possono essere comprese nella classe a), ma che corrispondono alle caratteristiche minime sopra definite. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano: — difetti di forma, — difetti di colorazione, — lievi scottature da sole di superficie non superiore a 4 cmq — difetti cicatrizzati della buccia, di superficie non superiore a 4 cmq.	40
c)	Le bacche di questa classe devono presentare la forma, il calibro e la colorazione tipici della varietà, ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi: a) e b) causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia.	80

N. B. – I fiori, destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile, persi, le bacche distrutte (cioè tali da azzerare il loro valore intrinseco) o che presentano fenomeni di marcescenza evidente e/o alterazioni conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

PRODOTTO PEPERONI

Art. 87 –Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo restando quanto previsto **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, la garanzia decorre:

- dall'emergenza in caso di semina;
- dall'attecchimento avvenuto, in caso di trapianto con piantine a radice nuda o con zolla.

La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato e comunque non oltre 160 giorni dalla data del trapianto.

Art. 88 - Operatività della garanzia
Sulla polizza di assicurazione per ciascuna partita, deve essere indicata la data della semina o del trapianto.
La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 89 - Danno di qualità - Tabella di valutazione
Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione ed in base alla seguente tabella, in considerazione delle disposizioni concernenti la qualità del Regolamento UE

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe devono essere di buona qualità e presentare le caratteristiche della varietà e/o del tipo commerciale per quanto concerne lo sviluppo, la forma e il colore, tenuto conto del grado di maturazione. A seguito degli eventi coperti da garanzia devono risultare consistenti, praticamente esenti da macchie, il peduncolo può essere leggermente danneggiato o tagliato, purché il calice risulti integro.	0
b)	Le bacche di questa classe devono corrispondere alle caratteristiche minime sopra definite, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammesse anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia presentino: difetti di forma e di sviluppo, scottature prodotte dal sole o leggere lesioni cicatrizzate che non superino 2 cm di lunghezza nel caso di difetti di forma allungata e 1 cmq di superficie totale per gli altri difetti, leggere screpolature secche e superficiali, la cui lunghezza non superi in totale i 3 cm. Le bacche possono essere meno sode senza che vi sia avvizzimento .Il peduncolo può essere danneggiato o tagliato.	35
c)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità, con danni tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a), b), e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, unicamente alla trasformazione industriale.	75

I fiori* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.
*Si considerano solo i fiori destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

PRODOTTO PATATA

PATATA DA INDUSTRIA

Art. 90 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia
Ad integrazione di quanto previsto **all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorre dall'emergenza, e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 agosto per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 30 settembre per le tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 91 - Operatività della garanzia
L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da industria come stabilito dal 'Contratto Quadro Nazionale per le patate destinate alla trasformazione industriale'.
L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.
In caso di mancato ritiro di prodotto da parte dell'industria con cui è stipulato il contratto di trasformazione, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

La presente assicurazione vale esclusivamente per le colture irrigue.

Art. 92 – Danno di qualità
Dopo aver accertato il danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in base alle seguenti classificazioni e relativi coefficienti:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo ed inverdimento . Fanno parte di questa classe i tuberi che: – presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm. per le patate lunghe; 90 mm. per le patate tonde; – sono privi di screpolature, lesioni, maltrattamenti; – sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Fanno parte di questa classe i tuberi che presentano un calibro compreso fra: – mm. 30 e 45 per tutti i tuberi – mm- 75 e 90 per i tuberi lunghi – mm. 90 e 120 per i tuberi tondi – sono esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto; Sono ammessi i tuberi che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori a: – per le screpolature e/o lesioni 5 mm. di profondità, – per inverdimento non superiore al 10% della superficie totale del tubero; – deformazioni con volume interessato inferiore al 20% del volume totale del tubero;	35
c)	I tuberi di questa classe devono presentare la forma, il calibro tipici della specie ma di qualità tale da non poter rientrare nelle precedenti classi a) e b) e destinati, causa gli eventi atmosferici coperti da garanzia, solo alla trasformazione industriale.	85

Art. 93 - Spese di salvataggio per danni precoci
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto **all'art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto e all'art. 63 - Spese di salvataggio per danni precoci,** nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia, che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto **all'art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo,** la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto **all'art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno -**, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).

In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui **all'art. 23 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

PATATA DA CONSUMO FRESCO

Art. 94 - Decorrenza e Cessazione della Garanzia
Ad integrazione di quanto previsto **all'Art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorre dall'emergenza e limitatamente all'avversità eccesso pioggia, dalla germogliazione, e cessa alle ore 12.00 del 31 luglio per le varietà precoci e alle ore 12.00 del 10 ottobre per le varietà tardive. La garanzia vento forte cessa all'inizio della fase di ingiallimento dell'apparato fogliare che indica la fase di raccolta dei tuberi.

Art. 95 - Operatività della garanzia
L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di Patata da consumo fresco.
L'Assicurato ha l'obbligo di assicurare l'intera produzione aziendale anche se insistente su Comuni diversi.
In caso di mancato ritiro di prodotto da parte degli enti con cui è stipulato il contratto di conferimento, l'Assicurato è comunque tenuto a garantire allo stesso prodotto condizioni di stoccaggio adeguate e ricercare canali alternativi di mercato.

Art. 96 – Danno di qualità
Premesso che in nessun caso la Società pagherà importo superiore al 50% delle somme assicurate alle singole partite per danni imputabili alla sola perdita di resa in termini qualitativi, dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è convenzionalmente valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di buona qualità. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da imperfezioni esterne ed interne e da marciume secco ed umido. Non devono presentare addolcimento da gelo, vetrosità ed inverdimento . Fanno parte di questa classe i tuberi che: • presentano un calibro minimo di 45 mm. e massimo di 75 mm.; • sono privi di screpolature ,lesioni, maltrattamenti; • sono privi di deformazioni o con deformazione appena accennata.	0
b)	I tuberi di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile. Devono presentare una morfologia uniforme, essere sodi, non germogliati, esenti da marciume secco ed umido. Non devono presentare vetrosità e addolcimento da gelo. Fanno parte di questa classe i tuberi di tutte le tipologie varietali, esenti da qualsiasi imperfezione interna od esterna che possa influire sulla commerciabilità del prodotto e che presentano un calibro compreso fra: • mm. 28 e mm. 45 nonché quelli di calibro superiore a mm. 75. Sono ammessi i tuberi di cui alla classe a) che presentano lievi difetti di forma, lievi difetti di sviluppo, lievi difetti di colorazione non superiori: • a 5 mm. di profondità per le screpolature e/o lesioni • al 10% della superficie totale del tubero per inverdimento; • al 20% del volume totale del tubero per deformazioni;	35
c)	I tuberi di questa classe devono essere di qualità mercantile e presentare imperfezioni esterne e interne, difetti di sviluppo e colorazione importanti superiori: - a 5 mm di profondità per screpolature e/o lesioni - tra il 10 e il 30% della superficie totale del tubero per inverdimento; - tra il 20 e il 50% del volume totale del tubero per deformazioni.	50
d)	I tuberi di questa classe presentano caratteristiche tali da non poter rientrare nelle precedenti classi a),b),c) e destinati pertanto alla trasformazione industriale	85

Art. 97 - Spese di salvataggio per danni precoci
A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto **all'art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto e all'art. 63 - Spese di salvataggio per danni precoci,** nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia, che si siano verificati entro il 30 aprile e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto **all'art. 12 – Soglia minima di danno per il diritto all'indennizzo,** la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto **all'art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui **all'art. 23 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per danni precoci.

PRODOTTO POMODORO

Art. 98 – Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, la garanzia ha inizio:
1) all'emergenza in caso di semina;
2) ad attecchimento avvenuto delle piantine a radice nuda o con zolla, in caso di trapianto;
e comunque non prima delle ore 12.00 dell'1 aprile.
Fermo quanto previsto dall'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, la garanzia cessa alle ore 12,00 del 120° giorno dal trapianto del prodotto e comunque non oltre le ore 12.00 del 30 settembre.
Nel caso il prodotto sia stato colpito da grandine occorsa successivamente alle ore 12.00 del 1 luglio e che abbia provocato danni **gravi,** previo accordo scritto tra le Parti, la garanzia può essere prorogata dalla Società fino alle ore 12.00 del 10 ottobre.
Sulla polizza di assicurazione per ciascuna partita o appezzamento sul quale insiste la produzione deve essere indicata la data della semina o del trapianto, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita del diritto all'indennizzo.
Per ogni partita deve essere indicato se la raccolta viene effettuata in un'unica soluzione o scalare per palchi di maturazione, la cui omessa o errata segnalazione comporta, in ragione del pregiudizio arrecato, la perdita al diritto all'indennizzo.

Art. 99 - Operatività e delimitazione della garanzia
L'assicurazione è prestata per le coltivazioni destinate alla produzione di pomodori da tavola, pelati, concentrati ed altre trasformazioni conserviere.
Relativamente alla garanzia eccesso di pioggia e a parziale integrazione di quanto disposto **all'art. 31 – Oggetto della garanzia** per il pomodoro la garanzia assicurativa è estesa anche ai danni conseguenti da marcescenza che avvengono nei venti giorni antecedenti la maturazione di raccolta del prodotto.

A deroga **dell'art. 11 - Esclusioni** lettera L), sono compresi in garanzia i danni derivanti da eccesso di pioggia in prossimità della raccolta purché relativi a trapianti terminati non oltre il 10 giugno; la garanzia cessa comunque secondo quanto indicato **all'art. 98 – Decorrenza e cessazione della garanzia** che precede.

A parziale integrazione a quanto previsto **all'art.63 – Spese di salvataggio per danni precoci**, per i soli danni causati da eccesso di pioggia che si

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it
Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

siano verificati entro 20 giorni dall'epoca di trapianto e che abbiano avuto per effetto:

a) la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq, oppure

b) la morte di oltre il 50% delle piantine su almeno 1000 m2 , tale da far rimanere un investimento residuo di piante nell'area interessata inferiore a 1,6 piante/mq,

la Società, su richiesta dell'Assicurato, indennizza un danno CONVENZIONALMENTE stabilito, fino ad un massimo del 25% della somma assicurata nell'area interessata dall'evento (ettaro o frazione), a ristoro dei costi sostenuti dall'Assicurato per il ritrapianto della coltura (spese per ritrapianto, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività di linea diversa, eventuali costi aggiuntivi). In questo caso, pertanto, il massimo indennizzo sulla coltura successiva sarà pari al 75% al lordo della franchigia.

In caso di mancato ritrapianto non si procederà al riconoscimento del sopra detto risarcimento e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui all'**art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**.

Ai fini della valutazione del danno verrà considerato come prodotto da consumo fresco esclusivamente quello raccolto manualmente in funzione della scalarità di maturazione dello stesso.

Qualora non si verifichi la condizione di cui al comma precedente, la valutazione del danno verrà effettuata considerando il prodotto assicurato come da concentrato, con conseguente applicazione del corrispondente prezzo unitario e della specifica tabella convenzionale di cui al successivo **art. 100 - Danno di qualità – Tabella di valutazione.**

Per quanto concerne l'evento sbalzo termico, fermo restando quanto previsto nelle Definizioni, sono risarcibili esclusivamente i danni da sterilità dei gameti conseguenti all'innalzamento di temperatura al di sopra dei 32 gradi centigradi. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

Art. 100 – Danno di qualità – Tabella di valutazione

Dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità è valutato, sul prodotto residuo, in base alle classificazioni e relativi coefficienti riportati nella tabella che segue:

POMODORO DA PELATO E DA CONCENTRATO

Classe di danno	Descrizione	Pelato % danno qualità	Concentrato % danno qualità
a)	Fiori (*) e bacche illese; depigmentazione della bacca per una superficie inferiore 1/10	0	0
b)	Qualche ammaccatura; lesioni cicatrizzate all'epicarpo, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/10 ed 1/4.	20	15
c)	Più ammaccature; lesioni non cicatrizzate all'epicarpo; lesioni lievi al mesocarpo; deformazioni leggere, depigmentazione della bacca per una superficie compresa fra 1/4 ed 2/3	40	30
d)	Lesioni medie; deformazioni medie	65	55
e)	Lesioni profonde e gravi al mesocarpo	80	70

N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 2/3 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco e comunque tali da non potere essere destinati alla trasformazione industriale, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

POMODORO DA MENSA

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità superiore (categoria extra) o buona (categoria I). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma, un lieve difetto di sviluppo, un lieve difetto di colorazione, protuberanze non eccessive per i costoluti, lievi difetti alla buccia (epicarpo) non superiori a: • 1 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 1,0 cm2 di superficie totale per gli altri difetti	0
b)	Le bacche di questa classe di danno devono essere di qualità mercantile (categoria II). Devono presentare la forma e la colorazione tipici della varietà, ma tali da non poter rientrare nella precedente classe a). Sono ammessi anche le bacche che, a seguito degli eventi atmosferici coperti da garanzia, presentano difetti di forma, difetti di sviluppo, difetti di colorazione, protuberanze più marcate, difetti della buccia (epicarpo) non superiori a: • 3 cm di lunghezza per difetti di forma allungata; • 2 cm2 di superficie totale per gli altri difetti;	50

N.B.: I fiori* e i frutti persi, distrutti che presentano fenomeni di marcescenza evidente, raggrinzimento, depigmentazione della bacca per una superficie superiore ad 1/4 conseguenti agli eventi atmosferici assicurati, tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono valutati solo agli effetti del danno di quantità.

(*) Si considerano solo quelli destinati alla fruttificazione per l'utilizzazione mercantile.

Art. 101 – Spese di salvataggio per danni precoci

A parziale deroga ed a integrazione di quanto previsto **all'art. 28 - Anticipata risoluzione del contratto e all'art. 63 – Spese di salvataggio per danni precoci,**, nel caso di danni precoci, provocati da eventi in garanzia e che abbiano avuto per effetto la morte di oltre il 30% delle piantine per ettaro, tale da far rimanere un investimento residuo di piante per ettaro inferiore a 2,2 piante/mq., purché tali percentuali siano riferite all'intera produzione aziendale del prodotto assicurato ubicato nel medesimo comune, in ottemperanza a quanto previsto **all'art. 12 – Soglia**

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

minima di danno per il diritto all'indennizzo, la Società risarcirà, a parziale deroga a quanto previsto **all'art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno** -, un danno stabilito di comune accordo fino ad un massimo del 25% della somma assicurata per ettaro o frazione, o il minore importo risultante da diminuita resa per i costi sostenuti dall'Assicurato per la risemina della coltura (spese per sementi, operazioni colturali connesse, eventuale minore produttività).
Per eventuali danni successivi, la quantificazione del danno deve avvenire con l'applicazione delle franchigie contrattuali e sottraendo alla somma assicurata per ettaro l'indennizzo riconosciuto per i danni precoci.
In caso di mancata risemina non si procederà al riconoscimento sopra detto e la quantificazione del danno sarà effettuata secondo le norme di cui **all'art. 23 – Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno.**

PRODOTTO RISO

Art. 102 – Decorrenza della garanzia
Fermo restando quanto previsto **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia** -, la garanzia per l'avversità vento forte ha inizio dall'emissione della terza foglia, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nella partita assicurata raggiunga o ecceda il predetto stadio fenologico, e comunque non prima delle ore 12 del 15 maggio.
Relativamente all'avversità VENTO FORTE la garanzia cessa alla fine della fase di maturazione cerosa, intendendo per essa la situazione in cui almeno il 50% delle piante presenti nell'appezzamento assicurato raggiungono o eccedono il predetto stadio fenologico od anche prima se il prodotto è stato raccolto e comunque non oltre il 30 settembre.

Art. 103 – Varietà riso tipo indica
Per caratteristiche agronomiche proprie, gli appezzamenti coltivati con le varietà di riso di tipo INDICA: Albatros – Adelio – Apollo – Arsenal- Artemide – Artiglio - Artico – Asia – Brezza - Cadet –Centro – CL26 –CL46 –CL71 – CL80 – CL XL 745 - Condor – Corimbo – CR LB1 – Ecco63 – Elettra – LB - Eolo – Ermes – Fast – Febo - Fenis – Fragrance – Gange – Gemini – Ghibli – Giada – Giglio - Giano – Giove – Gladio – Libero-Mare cl – Mercurio – Ninfa – Oceano - Oscar – Perseo – Porto – Sagittario - Santerno – Saturno – Scudo - Sillaro – Sirio cl - Sprint – Tanaro – Teseo - Thaibonnet –Tigre – Urano - Zena.

Art. 104 - Danno di qualità – Tabella di maggiorazione
La quantificazione del danno di qualità, dopo aver accertato il danno di quantità, limitatamente all'evento grandine, è calcolato sul prodotto residuo in base ai coefficienti riportati nella seguente tabella e che verranno applicati in forma fissa per ciascuna fascia di danno:

DANNO DI QUANTITA'	MAGGIORAZIONE DI DANNO DA ATTRIBUIRE		
%	CLASSIFICAZIONE RISONE		
	TONDO – MEDIO – LUNGO B	LUNGO A	Varietà da mercato interno
11-20	2	2	3
21-30	4	5	6
31-40	5	6	7
41-50	6	7	10
51-60	7	8	9
61-70	7	8	9
71-80	6	7	8
81-90	5	6	7
91-100	2	2	3

Art. 105 – Evento sbalzo termico
In deroga a quanto indicato nella Definizione di sbalzo termico, per tale evento sono risarcibili esclusivamente i danni conseguenti agli abbassamenti di temperatura al di sotto dei 13 gradi centigradi, verificatisi nel periodo compreso tra il 15 luglio ed il 20 agosto che abbiano causato sterilità. Sono esclusi i danni da sterilità manifestatesi a seguito di altre cause (fitopatie, eccesso di fertilizzazione, caratteristiche varietali, ecc.).

PRODOTTO SPINACIO

Art. 106 - Decorrenza e cessazione della garanzia
Fermo restando quanto previsto **all'art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia**, la garanzia decorrere dall'emergenza. e non può durare oltre 130 giorni dalla stessa.
La garanzia cessa in ogni caso:
- alle ore 12.00 del 10 maggio per le produzioni a semina autunno vernina;
- alle ore 12.00 del 10 agosto per le produzioni a semina primaverile.
- alle ore 12.00 del 15 novembre per le produzioni a semina estiva

Art. 107 - Operatività della garanzia
La garanzia riguarda il prodotto mercantile immune da ogni malattia o difetto, idoneo alla destinazione consumo fresco o industriale, ottenibile dal 1° taglio di un solo ciclo produttivo.
Sulla polizza di assicurazione per ciascuna partita, intendendosi la coltura assicurata per un solo ciclo produttivo, deve essere indicata la data della semina e la data presunta della raccolta nonché la destinazione del prodotto stesso (consumo fresco o industria).
La franchigia ed il limite di indennizzo sono quelli previsti **agli artt. 13 - Franchigia e 15 - Scoperto e Limite di indennizzo.**

Art. 108 - Quantificazione del danno
Per lo spinacio da industria vale quanto previsto **all'Art. 23 - Norme per l'esecuzione della perizia e la quantificazione del danno**, valutando inoltre la possibilità di utilizzo del prodotto assicurato in funzione della tipologia di destinazione.

Art. 109 – Danno di qualità - tabella di maggiorazione
Per lo spinacio da consumo fresco dopo aver accertato l'eventuale danno di quantità, il danno di qualità verrà calcolato sul prodotto residuo in relazione alla valutazione dell'effettiva perdita delle caratteristiche della produzione in base alla seguente tabella convenzionale.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Classe di danno	Descrizione	% danno di qualità
a)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano un lieve difetto di forma di sviluppo, di colorazione, segni di percossa e lesioni lievi (macchie plurime del tessuto fogliare interessante non oltre 5 foglie).	0
b)	Le foglie di questa classe di danno devono essere di qualità, presentare la forma e la colorazione tipici della varietà. Fanno parte anche le foglie che in seguito agli eventi coperti da garanzia, presentano lesioni di medie dimensioni e notevole intensità, rotture di foglie e/o di lembi fogliari interessanti almeno 6 foglie.	50

N.B. Le piante distrutte o che presentano rotture interessanti almeno a 10 foglie per ogni pianta o che presentano fenomeni di marcescenza evidente, notevole depigmentazione conseguente agli aventi atmosferici assicurati tali da azzerare il loro valore intrinseco, vengono considerati solo agli effetti del danno di quantità.

Art. 110 - Adempimenti in caso di danno
Denuncia di danno, in deroga a quanto previsto **all'art. 19 - Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro**, il danno deve essere comunicato mezzo telegramma, fax o mail certificata alla Società - Vittoria Assicurazioni – Ufficio R.C. – Grandine Via Ignazio Gardella, 2 - 20149 MILANO - entro 24 ore dall'evento.

Art. 111 - Campioni
Fermo restando quanto previsto **dall'art. 24 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**, i campioni sono determinati da due file interne, pari alla larghezza di raccolta delle macchine operatrici, di piante che insistono al centro dell'appezzamento, orientate secondo l'asse più lungo dello stesso, salvo diverso orientamento delle file, e comunque entro il limite stabilito al terzo capoverso **dell'art. 23 – Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta.**

PRODOTTO TABACCO

Art. 112 - Oggetto dell'assicurazione e cessazione della garanzia
Il tabacco si assicura per la sola foglia allo stato verde in quanto trasformabile in prodotto secco, secondo le norme della Unione Europea indicate nel Regolamento n. 2075 del 30/06/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
La garanzia si estingue progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso termina alle ore 12.00 del **20 ottobre.**
Esclusivamente per la garanzia Gelo/brina dalle ore 12.00 del 20 ottobre e fino alle ore 12.00 del 30 ottobre vengono considerate in garanzia:
- ✓ Per le varietà Virginia Bright le foglie che rappresentano il terzo scaglione di raccolta come da tabella riportata all'**Art. 115 - Tabelle di riferimento per il frazionamento del capitale assicurato;**
- ✓ Per la varietà Kentucky da ripieno dalla settima foglia sotto il punto di cimatura;
- ✓ Per la varietà Burley cimato il 40% del capitale assicurato.

Art. 113 - Condizioni di operatività della garanzia
La garanzia vento forte riguarda esclusivamente il danno diretto causato dai soli effetti meccanici sulla foglia di tabacco e viene estesa ai danni conseguenti alla piegatura e/o ginocchiatura delle piante.
Il limite di indennizzo previsto è applicato al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.
Limitatamente alle varietà Virginia Bright la Società riconoscerà l'importo massimo di € 600,00 per ettaro o frazione di esso quale indennizzo convenzionale dei danni subiti da vento forte, subordinato al raddrizzamento delle piante nell'ambito della superficie interessata per l'evento in parola e sempreché detta avversità si intenda assicurata e risulti richiamata sulla polizza di assicurazione.
Il danno massimo risarcibile non potrà comunque superare il 100% del valore assicurato.
In deroga all'ultimo comma dell'**art. 2 - Pagamento del premio, decorrenza e cessazione della garanzia -**, le garanzie gelo e brina iniziano alle ore 12.00 del 15 settembre e si estinguono progressivamente in rapporto alla graduale raccolta del prodotto assicurato ed in ogni caso terminano alle ore 12.00 del 30 ottobre. Lo scoperto ed il limite di indennizzo previsti all'**art 15 – Scoperto e limiti di indennizzo**, sono applicati al valore assicurato presente sull'appezzamento al momento dell'evento.

Art. 114 - Quantificazione del danno
1) Il numero di foglie da considerare in garanzia, escludendo le foglie di trapianto e le successive quattro foglie basali, sono:
a) tutte le foglie utili ed ottenibili al di sotto del limite della cimatura per le varietà soggette a detta pratica;
b) tutte le foglie realmente trasformabili in prodotto secco per le varietà di tabacco non soggette alla cimatura e per quelle soggette, nell'eventualità che la suddetta pratica non sia effettuata.
2) la valutazione del danno complessivo è effettuata in base:
a)danno alle foglie non raccoglibili (cadute a terra, piante troncate) = danno di quantità
b)danno alle foglie che essendo ancora attaccate alla pianta potranno essere oggetto di raccolta ancorché considerate completamente o in parte perse = Danno di qualità relativo alla sola garanzia grandine e vento forte.
3) il procento di danno per ogni scaglione sarà determinato dalla perdita di peso calcolata secondo il punto 2a) a cui si dovrà sommare il danno di qualità di cui al punto 2b) opportunamente calcolato sul residuo.
Per qualsiasi foglia che presenta una parte asportata o da considerarsi tale fino ad un massimo del 10% e per le foglie mature con un sfrangiamento inferiore al 50%, il danno deve intendersi pari allo 0%.
È da considerarsi persa, ai sensi del punto 2a), la foglia con oltre l'80% di sfrangiamento quando non ha raggiunto lo stadio di maturità.
La perdita di quantità così definita viene sviluppata in perdita di resa, determinata applicando le tabelle di modulazione previste **all'art.115 – Tabella di riferimento per il frazionamento del capitale assicurato**

Art. 115 - Tabelle di riferimento per il frazionamento del capitale assicurato
Per le varietà Virginia Bright cimato, a deroga di quanto previsto **all'art. 114 – Quantificazione del danno -**, limitatamente alle foglie utili ottenibili al di sotto del punto di cimatura, il danno valutato secondo le norme previste **all'art. 114 - Quantificazione del danno** - viene applicato alla resa per ciascuno scaglione di raccolta, determinata secondo i coefficienti indicati nella tabella sotto riportata, in relazione sia al numero di foglie finali presenti dopo la cimatura che alle 3 fasce di raccolta previste.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

Ogni partita assicurata viene pertanto divisa in 3 sotto partite, ad ognuna delle quali viene assegnata una frazione del valore assicurato, ed alle quali viene attribuita la percentuale di danno determinata come indicato **all'art. 114 – Quantificazione del danno.**
In caso di foglie superiori a 26 o inferiori a 16, le percentuali saranno comunque riferite ai valori assicurati definiti in relazione a tali numeri.

TABELLA DI RIFERIMENTO PER IL FRAZIONAMENTO DEL CAPITALE ASSICURATO

		% peso settore rispetto a peso complessivo assicurato										
	N° Foglie a cimatura	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
Settore	N° Foglie pianta											
1	1 2 3 4 5 6	27,03%	25,53%	24,20%	23,00%	21,90%	20,90%	20,00%	19,10%	18,27%	17,50%	16,80%
2	7 8 9 10 11 12	40,62%	38,36%	36,36%	34,53%	32,89%	31,38%	30,00%	28,62%	27,38%	26,22%	25,16%
3	13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	32,35%	36,11%	39,44%	42,47%	45,21%	47,72%	50,00%	52,28%	54,35%	56,28%	58,04%

Art. 116 - Quantificazione del danno varietà Kentucky
Per la varietà Kentucky, a cimatura tradizionale - fermo il disposto **dell'art. 114 - Quantificazione del danno,** primo e secondo capoverso - la valutazione del danno complessivo è effettuata, considerando uguali tutte le suddette foglie utili, in base:

a) alle parti di foglie asportate o da considerarsi tali;
b) al mancato accrescimento delle foglie;
c) alle foglie perdute; è da considerarsi perduta anche la foglia con più del 75% di superficie fogliare asportata o da ritenersi tale.

Limitatamente alle sole quattro foglie al di sotto del punto di cimatura, il danno complessivo, valutato secondo le norme di cui al sopraindicato punto a) del presente articolo, viene raddoppiato per ogni singola foglia con il limite massimo del 100%.
A scelta dell'Assicurato il prodotto assicurato, per ogni partita, può essere suddiviso in due scaglioni ai quali verrà applicato un valore diverso così come di seguito riportato:

- ✓ 60% garanzia fascia;
- ✓ 40% fascetta\Ripieno.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.

A scelta dell'Assicurato, facendone espressa menzione scritta nella polizza di assicurazione, può essere assicurata solo la parte delle sei foglie poste al di sotto del punto di cimatura. In tale caso il quantitativo massimo assicurabile è pari al 60% della resa massima producibile per ettaro riconosciuta dalle vigenti normative (limite UE 160 q.li\Ha).

Art. 117 - Nelle denunce di danno l'Assicurato è tenuto a specificare:

a) se trattasi di danno tale da rendere presumibilmente conveniente la distruzione totale o parziale del prodotto;
b) se trattandosi di varietà soggetta a cimatura, questa sia stata ultimata prima della caduta della grandine oppure, nel caso in cui la cimatura non sia stata eseguita o sia appena iniziata, la data approssimativa in cui sarà ultimata.

Art. 118 - In relazione alla raccolta scalare del prodotto, la procedura prevista **dall'art. 24 - Rilevazione dei danni in prossimità della raccolta**-, si applica quando nell'imminenza della raccolta la rilevazione del danno, regolarmente denunciato, non ha avuto luogo neppure in via preventiva.

Vittoria Assicurazioni S.p.A. Milano 20149
Via Ignazio Gardella,2 Italia T. 02 48219.1
FAX.0248203693 www.vittoriaassicurazioni.com
vittoriaassicurazioni@pec.vittoriaassicurazioni.it

Capitale Sociale Euro 67.378.924 interamente versato I Partita IVA, C.F. e Registro Imprese Milano n. 01329510158 I Iscritta all'Albo Imprese di Assicurazioni e Riassicurazioni Sezione 1 n.1.00014 I Società facente parte del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi assicurativi n. 008 I Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Yafa S.p.A.